

Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
Informazione

**ACCORDI
BILATERALI
SVIZZERA
UNIONE EUROPEA**

*RAPPORTO E COMMENTI SUGLI ACCORDI
E SULLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO*

Svizzera – Unione europea

Indice

Politica d'integrazione	5
 I sette accordi bilaterali settoriali Svizzera – UE	
Compendio	9
Ricerca	13
Appalti pubblici	15
Ostacoli tecnici al commercio (TBT)	19
Agricoltura	23
Trasporto aereo	27
Trasporti terrestri	29
Libera circolazione delle persone	35
Quadro legale e istituzionale	43
Conseguenze economiche e finanziarie degli accordi bilaterali	47
Informazioni	53
Materiale informativo	55
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE	57

POLITICA D'INTEGRAZIONE

Nell'ambito della sua politica europea, la Svizzera mira a superare il suo isolamento istituzionale nonché a potenziare la propria competitività quale piazza economica:

Linee direttrici del Consiglio federale in materia di politica d'integrazione

- I sette accordi tra la Svizzera e l'Unione europea adottati dall'Assemblea federale, nonché gli adeguamenti legislativi e le misure interne di accompagnamento - politicamente legati ad essi - costituiscono **un atto indipendente e non un primo passo verso l'adesione all'UE**.
- Per il Consiglio federale, la ratifica e l'attuazione di questo pacchetto hanno **la precedenza**.
- I sette accordi non pregiudicano affatto le successive tappe verso l'integrazione della Svizzera, di modo che tutti – **fautori, oppositori o indecisi** a prescindere dall'adesione all'UE – possono approvare gli accordi se, alla stregua del Consiglio federale e del Parlamento, ritengono che il loro contenuto sia positivo.
- Fintanto che sono in corso le procedure di approvazione dei sette accordi, tanto a livello svizzero che in seno al Parlamento europeo, nonché nei quindici Stati membri dell'UE, il Consiglio federale non prevede di avviare **nuove iniziative formali** nell'ambito di ulteriori negoziati bilaterali. Questo principio non si applica alla gestione corrente né al perfezionamento di accordi preesistenti.
- Il dibattito in Parlamento in merito **all'iniziativa popolare «Sì all'Europa!»** (avviamo subito i negoziati di adesione) si svolgerà a prescindere dall'esito finale sui sette accordi. Il Consiglio federale appoggia gli obiettivi della politica d'integrazione degli autori dell'iniziativa; ciononostante esso respinge quest'ultima poiché la decisione di avviare delle trattative volte all'adesione con l'UE rientra nella sua competenza governativa giusta la Costituzione federale.
- Come annunciato precedentemente, il Consiglio federale deciderà quando ripresentare la domanda di adesione all'UE **a seconda dell'esito del dibattito parlamentare** circa l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!», in funzione del grado di avanzamento della procedura di approvazione degli accordi settoriali, nonché sulla base delle consultazioni, segnatamente dei cantoni e dei partiti politici.
- Secondo una stima realistica, la votazione di popolo e cantoni in merito ad un'eventuale adesione all'UE **potrebbe svolgersi solo fra qualche anno**, dato che una simile consultazione popolare presuppone che la domanda di adesione venga ripresentata, che vengano intavolati dei negoziati e che la decisione interna giunga a maturità.

I sette accordi bilaterali settoriali tra la Svizzera e l'UE

Dalla firma del Trattato di Amsterdam, l'Unione europea poggia su tre pilastri: la Comunità europea (CE), la cooperazione tra i quindici Stati sovrani nell'ambito della giustizia e degli affari interni, e la cooperazione nel campo della politica estera e della sicurezza. Solo la CE possiede la personalità giuridica e può, pertanto, stringere accordi. Dal punto di vista giuridico, gli accordi vengono quindi stipulati tra la Confederazione svizzera e la CE. Da tempo, l'espressione politica «Unione europea» si è affermata nel linguaggio comune. Pertanto, utilizzeremo qui di seguito la denominazione «Unione europea», laddove non verrà menzionata espressamente la CE quale persona morale.

ACCORDI BILATERALI SVIZZERA – UE COMPENDIO

Conclusi politicamente nel dicembre 1998, a Vienna, i negoziati bilaterali settoriali tra l'Unione europea (UE) e la Svizzera vertono su sette settori: i trasporti aereo e terrestre, la libera circolazione delle persone, la ricerca, gli appalti pubblici, l'agricoltura, nonché l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Ciò che distingue questo pacchetto di accordi è che essi riguardano unicamente questi settori, ragione per cui si parla spesso di accordi settoriali tra la Svizzera e l'UE.

I sette accordi bilaterali sono stati paraffati a Berna il 26 febbraio 1999 e firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999. Essi devono ancora essere adottati dalla Svizzera e dall'UE secondo le procedure vigenti di entrambe le parti contraenti. Inoltre, l'accordo sulla libera circolazione delle persone deve essere adottato dai quindici Stati membri dell'UE dopo essere stato sottoposto alle varie procedure nazionali. Solo allora l'insieme degli accordi potrà essere ratificato dalle parti contraenti ed entrare in vigore, verosimilmente nel 2001. Gli accordi possono essere disdetti in qualsiasi momento.

L'integralità degli accordi e il messaggio del Consiglio federale sono disponibili su CD-ROM (le ordinazioni vanno inviate all'Ufficio dell'integrazione), nonché su carta stampata (le ordinazioni vanno inoltrate presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale UFCSM/EDMZ, 3003 Berna). Si può consultarli anche sul sito Internet dell'Ufficio dell'integrazione all'indirizzo <http://www.europa.admin.ch>.

Ostacoli tecnici al commercio

L'accordo prevede il reciproco riconoscimento degli esami di conformità (prove, certificazioni, omologazioni) per la maggior parte dei prodotti industriali.

Nella misura in cui la legislazione svizzera viene riconosciuta alla stregua della normativa europea, per commercializzare i prodotti contemplati dagli accordi basterà un solo esame di verifica della conformità sia per il mercato svizzero che per quello comunitario. Pertanto, i doppi test, finora necessari per adeguarsi sia alle esigenze svizzere che a quelle comunitarie, verranno aboliti.

Nei casi in cui le prescrizioni svizzere divergono da quelle dell'UE, la doppia verifica della conformità rimane necessaria: l'una sulla base del diritto svizzero e l'altra in funzione della normativa comunitaria, con la differenza che entrambe le verifiche potranno essere eseguite da organismi di certificazione svizzeri accreditati.

Libera circolazione delle persone

L'accordo prevede d'introdurre la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea, e di aprire progressivamente il mercato del lavoro. Al termine di sette anni, la Svizzera potrà decidere se prorogare o meno l'accordo. Tale decisione sottostà a referendum facoltativo.

L'accordo concerne i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi nonché le persone che non esercitano un'attività economica e che dispongono di mezzi finanziari sufficienti, sia della Svizzera che dell'UE. I cittadini svizzeri potranno avvalersi della libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea già due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Mentre invece, per i cittadini comunitari, il passaggio alla libera circolazione delle persone avverrà a tappe scaglionate su dodici anni. Il diritto alla libera circolazione è abbinato al reciproco riconoscimento dei diplomi professionali e all'armonizzazione delle assicurazioni sociali.

Onde evitare abusi della libera circolazione delle persone, il Consiglio federale e il Parlamento hanno previsto delle misure di accompagnamento volte a tutelare i lavoratori dipendenti svizzeri contro il dumping salariale.

Ricerca

L'accordo prevede che istituti di ricerca, università e aziende svizzere partecipino, a parità di diritti, a tutti i programmi e a tutte le attività del quinto programma quadro di ricerca dell'UE. D'ora in poi, grazie alla partecipazione integrale, i ricercatori elvetici potranno presentare e dirigere i propri progetti. Attualmente, essi possono prendervi parte unicamente in qualità di partner. La partecipazione ai programmi di ricerca riveste un'importanza primordiale principalmente per gli istituti tecnici e le università, nonché per le piccole e medie aziende svizzere.

Appalti pubblici

L'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativo agli appalti pubblici è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. La Confederazione, i cantoni, nonché gli enti pubblici operanti nei settori della distribuzione dell'acqua potabile, delle energie e in quello dei trasporti sono soggetti alle norme dell'OMC inerenti alle gare d'appalto e all'aggiudicazione degli appalti per beni, servizi e lavori edili, purché questi superino un certo valore soglia (= minimo). Il trattato dell'OMC funge da base all'accordo relativo agli appalti pubblici stipulato tra la Svizzera e l'UE, nel quale entrambe le parti contraenti hanno convenuto di ampliare il campo di applicazione dell'accordo dell'OMC. D'ora innanzi, in Svizzera e nell'Unione europea, gli acquisti dei comuni nei settori delle telecomunicazioni e del trasporto ferroviario nonché quelli delle aziende private concessionarie oppure che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi, sono soggetti alla normativa dell'OMC.

Trasporti terrestri

L'accordo relativo ai trasporti terrestri prevede di attuare una politica coordinata dei trasporti tra la Svizzera e l'UE. La mobilità, la tutela dell'ambiente, la comparabilità delle condizioni di trasporto e l'assicurazione di itinerari più idonei, costituiscono i capisaldi di questo accordo.

L'accordo disciplina la reciproca e progressiva apertura dei mercati dei trasporti stradale e ferroviario di passeggeri e di merci tra la Svizzera e l'Unione europea. Esso prevede una fase di transizione e un regime definitivo a partire dal 2005 o, al più tardi, dal 2008.

L'accordo relativo al trasporto terrestre costituisce un pilastro essenziale della politica svizzera dei trasporti. Esso permette di attuare la riforma delle ferrovie di concerto con l'Europa, di svilupparne l'infrastruttura (nuove trasversali ferroviarie alpine, incluso il traffico a monte e a valle) e di riscuotere la tassa sul traffico pesante su strada commisurata alle prestazioni (TTPCP), oltre alla tassa sui transiti alpini, notevolmente più alte rispetto alla situazione

odierna.

Per potere attuare le disposizioni dell'articolo costituzionale relativo alla protezione delle Alpi, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso tutta una serie di misure di accompagnamento volte a ridurre il traffico stradale di merci attraverso le Alpi a circa 650'000 transiti annui. Ciò dimezzerebbe praticamente il numero di autocarri che transitano attraverso le Alpi rispetto ad oggi.

Trasporto aereo

L'accordo relativo al trasporto aereo disciplina, in base alla reciprocità, l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato del trasporto aereo in Europa. La concessione graduale dei diritti di traffico* e il divieto di discriminazione pongono le compagnie aeree svizzere praticamente a pari livello con quelle europee e permette loro di diventare azionisti di maggioranza in altre compagnie aeree dell'UE.

Prodotti agricoli

L'accordo sul commercio di prodotti agricoli contribuirà a semplificare il commercio agricolo grazie allo snellimento, se non addirittura all'abolizione degli ostacoli non tariffari, tramite il riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni tecniche nei settori veterinario, fitosanitario, dell'agricoltura biologica, delle norme di qualità riguardanti i prodotti ortofrutticoli, ecc. L'accordo prevede di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati agricoli per i prodotti che presentano un interesse particolare. L'apertura concordata del mercato riguarda segnatamente prodotti per i quali l'agricoltura svizzera risulta, in confronto, concorrenziale quali il formaggio e i prodotti ortofrutticoli. La carne, il grano e il latte, invece, non sono contemplati nelle riduzioni tariffarie. La Svizzera concede delle agevolazioni per i prodotti ortofrutticoli durante tutto il periodo in cui non ci sono raccolti (stagione invernale) e per quelle derrate che non vengono prodotte in Svizzera oppure in quantità trascurabili quali, ad esempio, l'olio di oliva. Tuttavia, l'accordo tra la Svizzera e l'UE non segnerà la fine della protezione dell'agricoltura svizzera.

Per parte svizzera, l'accordo agricolo si basa sulla politica agricola 2002. Al fine di potenziare la posizione concorrenziale dell'agricoltura svizzera, il Consiglio federale ha previsto delle misure di accompagnamento volte, segnatamente, a promuovere le misure di solidarietà a favore degli agricoltori atte a commercializzare i loro prodotti.

Costi e profitti

Impossibile quantificare, in questa sede, l'opportunità di vivere e di andare a lavorare liberamente ovunque in Europa, il bagaglio di esperienze e di competenze tecniche, acquisito grazie alla partecipazione ai programmi europei di ricerca, l'arricchimento dei nostri rapporti con l'Unione europea e le garanzie europee per la nostra politica ambientale.

Dal punto di vista economico, si valutano i benefici a circa il 2 per cento del prodotto interno lordo, vale a dire quasi otto miliardi di franchi. Fra questi sono comprese le diminuzioni di

* "Libertà" relative al trasporto aereo: libertà n° 1: diritto di sorvolo; libertà n° 2: possibilità di effettuare scali non commerciali; libertà n° 3 Ginevra - Parigi; libertà n° 4: Parigi - Ginevra; libertà n° 5: Ginevra - Parigi - Madrid (inclusa la possibilità d'imbarcare dei passeggeri a Parigi a destinazione di Madrid); libertà n° 6: Parigi - Ginevra - Vienna; libertà n° 7: Parigi - Madrid; libertà n° 8: Parigi - Lione ("cabotaggio": in altri termini, voli interni eseguiti da una compagnia straniera).

prezzo che dovrebbero andare a vantaggio dei consumatori.

L'industria svizzera dei macchinari, dei prodotti elettrici e della metallurgia, tanto per fare alcuni esempi, valutano l'indotto di questi accordi bilaterali ad un aumento del fatturato annuo pari a 300 milioni di franchi. Questa stima viene calcolata considerando:

- il volume delle ordinazioni supplementari derivanti dagli appalti pubblici;
- l'utilizzo illimitato dei risultati dei programmi europei di ricerca;
- la possibilità di valersi del personale in modo più flessibile;
- la crescente competitività dei prodotti industriali svizzeri grazie all'abolizione dei costosi ostacoli tecnici al commercio.

Al termine del periodo transitorio di sette anni, il costo complessivo per la Confederazione e per le assicurazioni sociali ammonterà a 350 - 450 milioni di franchi per entrambe, pari cioè al 2 per cento circa del prodotto interno lordo. Questi dati rappresentano dei valori massimali che si basano su scenari pessimistici come, per esempio, un tasso di disoccupazione elevato. Queste spese dovrebbero essere nettamente inferiori se l'economia continua a crescere al ritmo odierno. Ogni punto percentuale di crescita economica supplementare frutta alla Confederazione circa 400 - 500 milioni di franchi. Queste cifre sono ancora più importanti per i cantoni dato che le loro quote di entrate fiscali sono maggiori.

Quadro legale ed istituzionale

I sette accordi sono legati gli uni agli altri in modo inscindibile, ad eccezione dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica (accordo sulla ricerca). Essi vanno conclusi e adottati simultaneamente ed entrano contemporaneamente in vigore; in caso di disdetta di uno degli accordi, gli altri cessano immediatamente di essere in vigore.

Si possono suddividere gli accordi in tre categorie: oltre ai cinque accordi di liberalizzazione, troviamo un accordo di cooperazione in materia di ricerca e un altro che contempla un trattato d'integrazione parziale che disciplina il trasporto aereo. Diversamente dagli altri accordi, in quello relativo al trasporto aereo il diritto comunitario si applica anche alla Svizzera. Quest'ultima riprende globalmente la normativa dell'UE.

Tutti e sette gli accordi sono diretti da un comitato misto nel quale le parti contraenti prendono decisioni di comune accordo. I comitati misti godono di potere decisionale unicamente nei casi contemplati dagli accordi. Ogni parte contraente è responsabile della corretta attuazione degli accordi sul proprio territorio.

In nessun caso, le Parti hanno trasferito competenze legislative a favore di istanze soprannazionali. La maggior parte degli accordi si fonda sulla parità della legislazione delle due parti contraenti. Entrambe le Parti hanno interesse a mantenere questa parità legislativa. Ragione per cui, sono state previste delle procedure miranti allo scambio d'informazioni e volte ad intavolare discussioni nel caso in cui una delle Parti progetta di modificare le proprie disposizioni legali.

RICERCA

L'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica prevede la partecipazione a pieno titolo di istituti di ricerca, di università e di aziende svizzere a tutti i programmi e a tutte le attività del quinto programma quadro di ricerca (PQR) dell'UE. Grazie alla partecipazione integrale ad esso, i ricercatori svizzeri potranno d'ora innanzi avviare progetti e dirigerli loro stessi. Attualmente, essi possono parteciparvi unicamente in quanto partner. La partecipazione ai programmi europei di ricerca riveste un'importanza fondamentale per le università e gli istituti di ricerca svizzeri, nonché per le piccole e medie aziende (PMA).

Obiettivi e contenuto dell'accordo

Attualmente, la partecipazione della Svizzera al PQR avviene progetto per progetto ed esistono numerose eccezioni rilevanti. L'entrata in vigore dell'accordo, in altri termini, la partecipazione integrale della Svizzera al 5° PQR permetterà alla Svizzera: (1) di avviare un progetto assieme ad un solo partner dello Spazio economico europeo, mentre prima ne occorre almeno due; (2) di assumere la direzione del progetto; (3) di avvantaggiarsi di qualsiasi attività a favore delle PMA; (4) di partecipare ai programmi relativi alla mobilità dei ricercatori; (5) di poter accedere ai risultati degli altri progetti anche senza avervi preso parte. L'accordo permetterà ai partecipanti svizzeri d'influire sull'orientamento e sulla direzione dei progetti, nonché agevolerà l'integrazione degli operatori elvetici negli ambienti scientifici e tecnologici in Europa. Inoltre, i rappresentanti svizzeri godranno dello statuto di osservatore e del diritto di esprimersi nei vari comitati di ricerca del 5° PQR. Così, essi saranno in grado di influire direttamente sulla strategia dei programmi e sull'indirizzo delle ricerche.

Vicendevolmente, l'accordo prevede per le entità (organismi di ricerca, università, aziende e privati cittadini) insediate nell'UE, la possibilità di partecipare a progetti nazionali di ricerca purché trattino di settori scientifici contemplati dal 5° PQR. Questa partecipazione soggiace a condizioni ben precise: i partner dell'UE debbono, segnatamente, coprire le spese di partecipazione e la loro quota delle spese amministrative inerenti al progetto.

L'accordo disciplina inoltre le questioni legate al possesso, all'utilizzo e alla divulgazione d'informazioni, nonché i diritti di proprietà intellettuale inerenti alle ricerche condotte. Inoltre, la chiave di ripartizione che determina i costi relativi alla partecipazione integrale della Svizzera al 5° PQR è stata stabilita nel suddetto accordo la cui durata è determinata dalla scadenza del 5° PQR, fissata al 31 dicembre 2002. Però, dopo un reciproco accordo tra la Svizzera e le Comunità europee, è già stato previsto di ricondurlo. La supervisione e l'attuazione dell'accordo vengono svolte da un comitato composto di rappresentanti da entrambe le parti contraenti.

Quadro riassuntivo dei principali aspetti dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Capisaldi dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> • L'accordo permette alla Svizzera di partecipare integralmente, con pari diritti, a tutti i programmi e a tutte le attività contemplate dal 5° PQR dell'UE. • L'accordo disciplina le questioni relative al possesso, all'utilizzo e alla divulgazione d'informazioni e ai diritti di proprietà intellettuale inerenti alle ricerche condotte. • La durata dell'accordo è limitata fino allo scadere del 5° PQR (31 dicembre 2002); tuttavia, esso può essere ricondotto sulla base di un'intesa reciproca.
Vantaggi e svantaggi per la Svizzera	<p><u>Vantaggi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'insieme dei programmi e delle attività del 5° PQR verrà reso accessibile agli istituti di ricerca, alle università, alle aziende e ai privati cittadini stabiliti in Svizzera (si tratta segnatamente dei programmi volti ad agevolare la mobilità dei ricercatori e delle attività a favore delle PMA); • la Svizzera potrà partecipare alla direzione e all'orientamento dei programmi di ricerca in tutti i comitati previsti dal 5° PQR; • attualmente, i partecipanti svizzeri debbono trovare due partner di due Stati membri dell'UE o dello SEE ai quali associarsi per presentare un progetto; grazie all'accordo bilaterale, basterà un solo partner comunitario. <p><u>Svantaggi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • costi supplementari valutati a 63 milioni di franchi all'anno saranno a carico del programma di spese della Confederazione.
Esempio concreto	<ul style="list-style-type: none"> • L'azienda svizzera X, operante nel settore della chimica di punta, non è stata presa in considerazione per partecipare ad un progetto di ricerca in biotecnologia vertente su un prodotto della sua gamma. Nondimeno, essa desiderava avere accesso ai risultati della ricerca che, tuttavia, le sono stati negati dato che essa era domiciliata in Svizzera. Grazie all'accordo bilaterale, le aziende elvetiche, nonché gli istituti di ricerca potranno accedere ai risultati di tutti i progetti, inclusi quelli ai quali non avranno preso parte.
Costi e profitti	<ul style="list-style-type: none"> • I costi della partecipazione integrale al 5° PQR sono valutati a 205 milioni di franchi all'anno. Questi costi verranno ascritti al programma di spese della Confederazione e ammonteranno a 63 milioni di franchi supplementari all'anno. • L'importanza dei profitti dipenderà dunque dall'uso da parte degli ambienti scientifici ed economici delle nuove possibilità offerte. La valutazione delle partecipazioni odierne rivela che la cooperazione con ricercatori ed aziende in tutta Europa permette di avvalersi di sinergie ed offre un vantaggio economico rilevante per le industrie ma in modo particolare per le PMA. Le partecipazioni contribuiscono a tessere nuove reti e a sviluppare nuove cooperazioni, migliorando in tal modo il riconoscimento, su scala mondiale, del livello tecnologico dei partecipanti svizzeri nel mondo intero.

APPALTI PUBBLICI

L'accordo dell'OMC, relativo agli appalti pubblici (AAP)*, è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Con esso, la Confederazione e i cantoni, nonché gli enti pubblici operanti nei settori della distribuzione dell'acqua potabile, delle energie e in quello dei trasporti sono soggetti alle norme dell'OMC inerenti alle gare d'appalto e all'aggiudicazione degli appalti per beni, servizi e lavori edili, purché questi superino un certo valore soglia.

L'accordo dell'OMC funge da base all'accordo relativo agli appalti pubblici stipulato tra la Svizzera e l'UE, nel quale entrambe le parti contraenti hanno convenuto di ampliare il campo di applicazione dell'accordo dell'OMC. D'ora innanzi, in Svizzera e nell'Unione europea, gli acquisti dei comuni nei settori delle telecomunicazioni e del trasporto ferroviario, nonché quelli delle aziende private concessionarie oppure che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi, sono soggetti alla normativa dell'OMC.

Accordo dell'OMC (AAP)

La normativa dell'OMC poggia su tre principi:

1. la parità di trattamento per tutti gli offerenti (principio di non discriminazione);
2. la trasparenza delle procedure;
3. la creazione di strumenti legali contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti (da un certo valore soglia in su).

La Confederazione, i cantoni e gli enti pubblici operanti nei settori della distribuzione dell'acqua potabile, delle energie e in quello dei trasporti urbani dovranno d'ora innanzi lanciare dei bandi d'appalto sulla base della normativa dell'OMC per gli appalti pubblici (contratti edili, beni e servizi) che superano un certo valore soglia (cfr. tabella qui di seguito). L'acomandante s'impegna a scegliere l'offerta la più conveniente. Tuttavia, in base alla legislazione svizzera, i termini di consegna o di esecuzione stabiliti, la qualità o l'impatto ambientale possono costituire dei criteri di cui si potrà tenere conto al momento della scelta e si potranno imporre delle clausole vincolanti relative alla tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi salariali locali o propri al ramo professionale, nonché alla parità di trattamento tra uomini e donne in ambito salariale. I criteri debbono essere, in linea di massima, non discriminatori e stabiliti anticipatamente.

Sono soggetti all'accordo dell'OMC (a prescindere dal fatto che si tratta di amministrazioni o di aziende federali, cantonali o comunali):

- le amministrazioni o aziende pubbliche (= influenza diretta o indiretta dello Stato tramite la legislazione o una partecipazione finanziaria) nei settori dell'approvvigionamento di acqua potabile (messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile). Sono esclusi gli appalti conclusi per l'acquisto di acqua.

* Government Procurement Agreement (GPA: Accordo sugli appalti pubblici)

- le amministrazioni o aziende pubbliche operanti nel settore dell'approvvigionamento di energie (messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica). Sono esclusi gli appalti conclusi per la fornitura di energia o di carburanti al fine di produrre energia;
- le amministrazioni o aziende pubbliche operanti nel settore dei trasporti urbani (gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, delle tramvie, delle linee d'autobus; gestione di impianti aeroportuali e di porti fluviali).

Quadro riassuntivo del campo di applicazione dell'accordo dell'OMC (entrato in vigore il 1° gennaio 1996)

Settore	Valori soglia
Confederazione	Beni e servizi CHF 248'950
	Contratti edili CHF 9'575'000
Cantoni	Beni e servizi CHF 383'000
	Contratti edili CHF 9'575'000
Comuni	Solo i settori dell'acqua potabile, dell'energia e dei trasporti sono soggetti all'accordo dell'OMC (valori soglia, si veda alla voce "Accomandanti pubblici" qui di seguito)
Accomandanti pubblici e aziende, controllate ad ogni livello dallo Stato, operanti nei settori dell'acqua potabile, dell'energia e dei trasporti	Beni e servizi CHF 766'000
	Contratti edili CHF 9'575'000

Obiettivi e contenuto dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE

L'accordo bilaterale con l'Unione europea prevede che **i comuni verranno integrati globalmente, essendo le aziende comunali attive nei settori dell'energia, dell'acqua potabile e dei trasporti già soggette alla normativa dell'OMC. Inoltre, le aziende private che operano in base a diritti speciali o esclusivi** nei settori di cui più sopra, nonché altri settori che verranno aggiunti ulteriormente, sono d'ora innanzi soggetti alla normativa dell'OMC relativa agli appalti pubblici.

I settori che verranno aggiunti con l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sono:

- le **telecomunicazioni** e il **trasporto ferroviario**;
- l'insieme del **settore energetico** (e non unicamente l'elettricità, ma anche il gas, il petrolio, il carbone, ecc.);
- altri accomandanti operanti nel comparto dei **trasporti** (funivie e sciovie).

Campo di applicazione dell'accordo bilaterale relativo agli appalti pubblici

In forza dell'accordo bilaterale (prevedibilmente, dal 2001), oltre ai settori menzionati qui sopra, la normativa dell'OMC si applicherà anche ai seguenti settori:

Settore	Valore soglia (in franchi)	Novità
Comuni	Beni e servizi 383'000 Contratti edili 9'575'000	L'accordo si applica a tutte le amministrazioni comunali.
Aziende private che godono di diritti speciali o esclusivi nei settori dell'acqua potabile, dell'energia e dei trasporti (funivie e sciovie incluse).	Beni e servizi 766'000 Contratti edili 9'575'000	L'accordo si applica a tutte le aziende private che beneficiano di diritti speciali o esclusivi, nonché alle funivie e alle sciovie.
Aziende pubbliche o private che beneficiano di diritti speciali o esclusivi nei settori del trasporto ferroviario	Beni e servizi circa 650'000 Contratti edili circa 8'000'000	L'accordo si applica a nuovi settori. I valori soglia dell'UE si applicano anche a questi. In questi nuovi settori, le aziende private che godono di diritti speciali o esclusivi saranno anch'esse soggette alla normativa dell'accordo.
Aziende pubbliche o private che godono di diritti speciali o esclusivi nel settore energetico (approvvigionamento di gas e calore).	Beni e servizi circa 650'000 Contratti edili circa 8'000'000	L'accordo si applica a nuovi settori. I valori soglia dell'UE si applicano anche a questi. In questi nuovi settori, le aziende private che godono di diritti speciali o esclusivi saranno anch'esse soggette alla normativa dell'accordo.
Aziende pubbliche o private che beneficiano di diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni.	Beni e servizi circa 960'000 Contratti edili circa 8'000'000	L'accordo si applica ad un nuovo settore; il valore soglia dell'UE si applica anche a questo. In questo nuovo settore, le aziende private che godono di diritti speciali o esclusivi saranno anch'esse soggette alla normativa dell'accordo.

Se il grado di liberalizzazione di taluni settori è sufficiente oppure se i prestatori di servizi attivi in questi settori sono in concorrenza in una data zona geografica, l'obbligo di rispettare la normativa relativa agli appalti pubblici potrà cadere. Tale caso potrebbe verificarsi nel settore delle telecomunicazioni.

Entrambe le parti contraenti mettono a disposizione i mezzi di ricorso in caso d'infrazione contrattuale e s'impegnano inoltre ad incoraggiare gli accomandanti a non discriminare gli offerenti dell'altra parte per quegli appalti che non superano il valore soglia stabilito. I contratti di appalti pubblici vanno pubblicati in tutta la Svizzera e, a livello europeo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. E' stato previsto, a questo scopo, di creare un sistema informatizzato di appalti pubblici (SIAP) che si avvalerà anche delle possibilità offerte da Internet. In ognuna delle parti contraenti, una commissione indipendente avrà il compito di vigilare sull'attuazione dell'accordo e sarà competente per avviare una procedura amministrativa o giudiziaria in caso di violazione dell'accordo.

Quadro riassuntivo dei principali aspetti dell'accordo relativo agli appalti pubblici

Capisaldi dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> • Il campo di applicazione della normativa dell'OMC si applica a tutti i comuni per gli appalti pubblici tra la Svizzera e l'UE. I contratti delle aziende private che godono di diritti speciali o esclusivi nei settori dell'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni dovranno, non appena l'accordo entra in vigore, sottostare a gare di appalto e verranno aggiudicati secondo la normativa dell'OMC, purché superino un certo valore soglia prestabilito.
Vantaggi e svantaggi per la Svizzera	<p><u>Vantaggi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • non discriminazione; procedure trasparenti; procedure di ricorso contro le decisioni aggiudicatarie (valore soglia minimo); • maggiore concorrenzialità; possibilità di partecipare alle gare d'appalto nei quindici Stati membri dell'UE; • le aziende svizzere non saranno più svantaggiate nei settori non contemplati dall'accordo dell'OMC, quali i trasporti ferroviari e le telecomunicazioni (attualmente, le ditte svizzere debbono presentare un'offerta inferiore almeno del 3 per cento rispetto a quella comunitaria e il 50 per cento del prodotto deve provenire dall'UE). <p><u>Svantaggi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • i comuni, i cantoni e la Confederazione debbono presentare gare d'appalto che raggiungano un valore soglia minimo affinché possano essere contemplate a livello europeo.
Esempi concreti	<p>Aziende soggette all'accordo (esempi):</p> <p>Telecomunicazioni: Swisscom, DiAx</p> <p>Trasporti ferroviari: CFF, BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, Furka-Oberalp-Bahn</p> <p>Petrolio e gas: Swissgas, Gasverbund Ostschweiz, Seag AG</p> <p>Acqua: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düringen</p> <p>Elettricità: CKW, ATEL, EGL (riguarda i contratti di acquisto e non è legato alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità)</p> <p>Aeroporti: Bern-Belp, Birrfeld, Granges, Samedan</p>
Costi e profitti	<p><u>Costi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • in genere si prevede un leggero aumento dei costi per il fornitore al quale vengono richieste ulteriori prestazioni per le gare di appello e le offerte. <p><u>Profitti e risparmio potenziale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda i contratti edilizi e di servizi, si valuta il risparmio per lo Stato al 7 - 10 per cento circa dei costi globali. • nell'UE, le autorità spendono ogni anno oltre 1'150 miliardi di franchi (720 miliardi di EURO) in acquisti di beni e di servizi, nonché in attività edilizie. • le aziende svizzere potranno essere maggiormente concorrenziali se hanno la possibilità di accedere ai mercati europei; le esperienze svolte in base ad accordi di reciprocità tra cantoni limitrofi svizzeri e regioni del sud della Germania lo comprovano.

OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO

L'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità mira al reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità (prove, certificazioni, omologazioni) per la maggior parte dei prodotti industriali. Nella misura in cui la legislazione svizzera viene riconosciuta alla stregua della normativa europea, basterà un solo esame di valutazione della conformità per mettere in commercio i prodotti contemplati dall'accordo tanto sul mercato svizzero che su quello comunitario. Pertanto, i doppi test, finora necessari per adeguarsi sia alle esigenze svizzere che a quelle comunitarie, verranno aboliti.

Nei casi in cui le prescrizioni svizzere divergano da quelle europee, la doppia verifica della conformità rimane necessaria: la prima sulla base del diritto svizzero, l'altra in funzione della normativa comunitaria, con la differenza che entrambe le ispezioni potranno essere eseguite da organismi di certificazione svizzeri accreditati. In futuro, gli esami di conformità realizzati da organismi di valutazione svizzeri saranno validi anche per l'apposizione del marchio CE sui prodotti interessati.

Obiettivi e contenuto dell'accordo

La diversità delle prescrizioni tecniche (le condizioni da soddisfare in materia di sicurezza, di tutela dei consumatori, nonché nell'ambito sanitario ed ambientale) e il non riconoscimento dei relativi certificati di conformità (prove, certificazioni, ispezioni, notifiche ed omologazioni) costituiscono uno dei principali ostacoli al commercio. In numerosi settori, all'interno del mercato unico dell'UE, le prescrizioni (le condizioni che i prodotti debbono soddisfare e le procedure di verifica della conformità) sono state armonizzate. Per evitare che i fabbricanti svizzeri non siano costretti a produrre versioni diverse dei loro prodotti specificamente per il mercato comunitario, il Consiglio federale ha deciso unilateralmente, dopo il rifiuto dello Spazio economico europeo (SEE), di adeguare le prescrizioni tecniche svizzere a quelle in vigore nell'Unione europea. Da allora, le prescrizioni svizzere vengono emanate giusta la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (OTC), affinché esse concordino con quelle dell'UE, il nostro partner commerciale più importante, tranne che per quelle eccezioni volte, ad esempio, a tutelare la sanità pubblica o l'ambiente.

Sebbene la Svizzera contenga effettivamente numerose prescrizioni equivalenti, i certificati di conformità svizzeri non sono per il momento riconosciuti dall'UE. Per poter essere commercializzati, i prodotti svizzeri debbono subire un esame di conformità da parte di un organismo di certificazione comunitario. Tali collaudi supplementari di conformità vengono effettuati dal Paese importatore e sono a carico dei fabbricanti, provocando così costi supplementari e ritardi nella commercializzazione dei prodotti. Tali costi aggiuntivi sono valutati attorno allo 0,5 e l'1 per cento del valore dei prodotti.

Pertanto, l'accordo si occupa specificatamente del reciproco riconoscimento degli esami di conformità. Per primo esso stabilisce, per tutte le categorie di prodotti contemplati, le prove, i certificati di conformità, le ispezioni, ecc., riconosciute da entrambe le parti. Ciò significa concretamente che l'esportatore svizzero può fare eseguire, in base alle prescrizioni comunitarie, le prove di conformità, richieste per poter lanciare un prodotto sul mercato

dell'UE, da un organismo di certificazione svizzero quale il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR). Occorre però che l'organismo di valutazione della conformità designato sia riconosciuto dall'altra parte contraente.

In tutti i settori nei quali la legislazione svizzera corrisponde a quella europea e per i quali l'equivalenza è riconosciuta nell'accordo dall'UE, la valutazione della conformità può addirittura essere eseguita conformemente alla legislazione svizzera. Ciò significa che per la maggior parte dei prodotti contemplati dall'accordo basta un solo controllo sulla base della legislazione svizzera, prima che siano immessi sul mercato comunitario.

Prodotti contemplati dall'accordo:

- macchine
- dispositivi medici
- controllo della fabbricazione di medicinali (GMP)*;
l'autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali non viene, invece, contemplato dal campo di applicazione dell'accordo;
- esami per il deposito di richieste di sostanze chimiche (GLP)**
- giocattoli;
- macchine e materiali per cantieri;
- veicoli a motore, trattori;
- apparecchiature per telecomunicazioni (impianti di telecomunicazione);
- strumenti di misura;
- apparecchi a gas e caldaie;
- materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica;
- apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- dispositivi di protezione individuale;
- apparecchi a pressione.

I vari prodotti sopraelencati stanno ad indicare che saranno i fabbricanti di macchine e di apparecchi tecnici, le aziende chimiche e farmaceutiche, nonché i fabbricanti di prodotti e di dispositivi medici, così come di apparecchiature di misurazione ad approfittare maggiormente dell'accordo.

Per il momento, le sostanze chimiche, i prodotti fitosanitari, i biocidi e i materiali edili non vengono contemplati dall'accordo; tuttavia, data la struttura di quest'ultimo, esso è suscettibile di venire ampliato. Pertanto, se la Svizzera adegua la propria normativa a quella dell'UE, i suddetti settori potranno anch'essi essere integrati nell'accordo. Ciononostante, unicamente i settori armonizzati con la legislazione europea potranno essere inclusi nell'accordo. Il principio cosiddetto "del Cassis de Dijon", applicabile all'insieme dei prodotti non armonizzati nell'UE e che prevede il reciproco riconoscimento delle prescrizioni legali, è riservato solamente ai membri dell'Unione europea e dello SEE. E' d'uopo rilevare che l'accordo si limita ai prodotti originari di entrambe le parti contraenti, in altri termini, le merci dei Paesi terzi non possono essere certificate conformi da parte di organismi svizzeri allo scopo di venire commercializzate nell'UE.

* Good manufacturing practices (Buona pratica di fabbricazione)

** Good laboratory practice (Buona pratica di laboratorio)

Quadro riassuntivo dei principali aspetti dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Capisaldi dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> • Reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l'UE delle procedure di valutazione della conformità (prove, certificazioni, omologazioni) per la maggior parte dei prodotti industriali. • Gli organismi di certificazione svizzeri possono rilasciare dei certificati di conformità sia per il mercato svizzero che per quello comunitario. • Per le categorie di prodotti per i quali la legislazione svizzera corrisponde a quella europea, basterà un unico certificato di conformità.
Vantaggi e svantaggi per la Svizzera	<p><u>Vantaggi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • soluzione pragmatica ed efficace volta ad agevolare gli scambi di merci tra la Svizzera e l'UE; sono l'industria delle macchine, le aziende chimiche e farmaceutiche, così come i fabbricanti di prodotti medici e di apparecchi di misurazione a trarre maggiormente vantaggio dell'accordo; • riduzione dei termini di consegna e dei costi per l'industria svizzera esportatrice verso il mercato unico comunitario; potenziamento della competitività dell'economia svizzera; • consolidamento della Svizzera quale Paese produttore; contributo alla stabilizzazione dei posti di lavoro poiché le aziende tenderanno meno ad esportare la loro attività produttiva nell'UE; • ampliamento dell'offerta di merci e calo dei prezzi grazie alla semplificazione delle procedure d'importazione; • potenziamento della posizione degli organismi di certificazione svizzeri. <p><u>Svantaggi:</u> nessuno</p>
Esempio concreto	<p>La ditta X a Morat, non sarà più obbligata a far collaudare le sue nuove bilance digitali per ogni Paese membro dell'UE come avviene attualmente. Questa PMA, operante in un settore tecnologico di punta, sarà in grado di commercializzare più rapidamente i propri apparecchi, realizzando in tal modo notevoli risparmi.</p>
Costi e profitti	<p><u>Profitti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le esportazioni dei prodotti contemplati dall'accordo rappresentano per la Svizzera un ammontare pari a 200 - 500 milioni di franchi annui; benché i vantaggi siano difficilmente quantificabili, la riduzione dei termini di consegna abbinata all'immissione più celere sul mercato si ripercuoteranno positivamente a livello finanziario. <p><u>Costi:</u> nessuno</p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuna ripercussione finanziaria né per la Confederazione, né per i cantoni.

AGRICOLTURA

L'accordo sul commercio di prodotti agricoli semplificherà notevolmente il commercio agricolo grazie ad uno snellimento, se non addirittura all'abolizione degli ostacoli non tariffari, tramite un reciproco riconoscimento delle equivalenze delle prescrizioni tecniche nei rami veterinario, fitosanitario, dell'agricoltura biologica, delle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli ecc. L'accordo prevede di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati agricoli per prodotti che presentano un interesse particolare. L'apertura concordata del mercato interessa segnatamente prodotti per i quali l'agricoltura svizzera risulta, in confronto, concorrenziale quali il formaggio e i prodotti ortofrutticoli. La carne, il grano e il latte, invece, non sono inclusi nelle riduzioni tariffarie. La Svizzera concede delle agevolazioni per i prodotti ortofrutticoli durante tutto il periodo in cui non ci sono raccolti (stagione invernale) e per quelle derrate che non sono prodotte in Svizzera oppure in quantità trascurabili quali, ad esempio, l'olio di oliva. Tuttavia, l'accordo tra la Svizzera e l'UE non segnerà la fine della protezione dell'agricoltura svizzera.

Per parte svizzera, l'accordo agricolo si basa sulla politica agricola 2002 (PA 2002). Al fine di potenziare la posizione concorrenziale dell'agricoltura svizzera, il Consiglio federale ha previsto delle misure di accompagnamento volte, segnatamente, a promuovere le misure di solidarietà a favore degli agricoltori atte a commercializzare i loro prodotti.

Obiettivi e contenuto dell'accordo

La liberalizzazione totale e reciproca degli scambi di formaggi, al termine di un periodo transitorio di cinque anni, rappresenta il fondamento del capitolo tariffario dell'accordo agricolo. Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo agricolo, qualsiasi tipo di formaggio potrà, di conseguenza, essere commerciato liberamente tra la Svizzera e la UE, senz'alcuna restrizione quantitativa, né dazi doganali. Sono state inoltre previste notevoli concessioni nel ramo ortofrutticolo, delle verdure e degli ortaggi, inclusi i fiori recisi e, in misura più limitata, per talune specialità di carne secca e specialità vinicole.

Per quanto riguarda i miglioramenti cosiddetti "qualitativi" degli scambi agricoli, l'accordo semplificherà se non addirittura eliminerà del tutto gli ostacoli tecnici nei rami veterinario (igiene del latte, epizootie), fitosanitario, nel settore dei mangimi per animali, delle sementi, dei prodotti biologici, nonché delle normative in materia di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; il tutto, in linea di massima, sulla base di accordi imperniati sul reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle diverse legislazioni. Le denominazioni relative al settore dei vini e degli alcolici verranno protette reciprocamente. Oltre a ciò, l'UE concede alla Svizzera la competenza di autocertificare (sul proprio territorio) le proprie esportazioni di frutta e verdure fresche in base alla normativa europea relativa alla commercializzazione. Questo elemento andrà a tutto vantaggio dei produttori elvetici dei rispettivi rami, i quali potranno usufruire di notevoli concessioni tariffarie accordate dall'UE in questi settori. Infine, la Svizzera e l'UE hanno raggiunto un'intesa su numerosi testi di dichiarazione comune o unilaterale, di varia portata; citiamo nella fattispecie, dato che presenta un interesse particolare per la Svizzera, la dichiarazione comune con la quale le parti contraenti hanno stabilito di

includere, in fase ulteriore, delle disposizioni tariffarie relative alla reciproca tutela delle appellazioni di origine controllata (AOC), nonché delle indicazioni geografiche protette (IGP) nell'ambito dell'accordo agricolo.

Pur non introducendo il libero scambio per l'insieme dei prodotti agricoli, l'accordo offre nuove opportunità ai produttori svizzeri operanti nei vari settori contemplati dall'accordo, che non mancheranno di stimolare le esportazioni verso l'UE (ad esempio, verso gli agglomerati urbani quali Innsbruck, Monaco di Baviera, Lione, Milano o Torino). Occorrerà pertanto avviare una strategia globale efficace volta a promuovere le esportazioni, basandosi sugli strumenti contemplati dalla nuova legge sull'agricoltura. Inoltre, questo accordo concorda con la riforma interna della politica agricola svizzera e permette, segnatamente nel settore dei prodotti lattiero-caseari, di raggiungere uno fra i principali obiettivi della PA 2002, vale a dire, il mantenimento del volume della produzione. Attualmente, un quarto della produzione lattiero-casearia svizzera è esportata indirettamente. L'accordo non intralcerà l'autonomia di cui la Svizzera dispone nel gestire la propria politica agricola.

La tabella qui di seguito presenta un quadro riassuntivo non esauriente delle principali concessioni fatte dalla Svizzera e dall'UE. Per ulteriori dettagli, si vedano gli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo relativo all'agricoltura.

Concessioni Svizzera		Concessioni UE	
libero accesso dopo cinque anni nessuna	Latte Formaggi yogurt / crema	libero accesso dopo cinque anni 2'000 t	
1'000 t 200 t	Carne prosciutti secchi (maiale) carni secche (manzo)	nessuna 1'200 t	
10'000 t nessuna nessuna 4'000 t nessuna nessuna libero accesso nessuna nessuna	Ortaggi Pomodori cipolle / porri cavoli lattughe e cicorie carote cetrioli funghi patate da semina patate e prodotti derivati	1'000 t 5'000 t 5'500 t 4'000 t 5'000 t 1'000 t libero accesso 4'000 t 3'000 t	
nessuna nessuna 2'000 t nessuna 10'000 t nessuna libero accesso nessuna	Frutta mele pere albicocche ciliegie fragole prugne agrumi / meloni polveri di frutta e ortaggi	3'000 t 3'000 t 500 t 1'500 t nessuna 1'000 t nessuna libero accesso	
riduzione del 50 % sui dazi 1'000 hl 1'000 t libero accesso	Varie olio d'oliva Porto fiori recisi piante ornamentali	nessuna nessuna libero accesso libero accesso	

Quadro riassuntivo dei principali aspetti dell'accordo sul commercio di prodotti agricoli

Capisaldi dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> • L'accordo agricolo prevede uno scambio di concessioni doganali riguardanti prodotti che interessano tanto la Svizzera che l'UE, principalmente nel settore caseario, ortofrutticolo e delle specialità carnee. • L'accordo prevede, al termine di un periodo transitorio di cinque anni, una liberalizzazione degli scambi reciproci di formaggi. • L'accordo semplificherà notevolmente il commercio agricolo grazie ad uno snellimento, se non addirittura all'abolizione degli ostacoli non tariffari, tramite il reciproco riconoscimento delle equivalenze delle prescrizioni tecniche nei rami veterinario, fitosanitario, dell'agricoltura biologica, delle norme di qualità per la frutta e gli ortaggi, ecc. • Le denominazioni di origine nei settori dei vini e degli alcolici verranno protette reciprocamente, in seguito, gli altri settori potranno essere inclusi, in particolar modo quello dei formaggi.
Vantaggi e svantaggi per la Svizzera	<p>Vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accordo agricolo concorda con la riforma interna della politica agricola (PA 2002) e permette, segnatamente nel settore chiave dei prodotti lattiero-caseari, di soddisfare uno dei principali obiettivi di questa riforma, ossia il mantenimento del volume di produzione; • taluni costi di produzione dovrebbero diminuire per gli agricoltori svizzeri, in particolar modo per quanto riguarda le materie ausiliarie, le sementi, le piante e i formaggi; • l'aumento della concorrenza dovrebbe andare a tutto vantaggio dei consumatori i quali potranno usufruire di un'offerta di prodotti più ampia e più conveniente; • l'accordo non introduce il libero scambio integrale per tutti i prodotti agricoli; rimangono vigenti talune disposizioni protezionistiche per alcuni settori sensibili, quali la produzione cerealicola, le carni, ecc.; • l'accordo aumenta gli sbocchi per le esportazioni dei prodotti svizzeri su un mercato che conta oltre 370 milioni di consumatori; nuove opportunità per gli esportatori di prodotti lattiero-caseari, ma anche per i prodotti biologici di qualità; attualmente, già un quarto della produzione lattiero-casearia viene esportata indirettamente. <p>Svantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il settore agricolo dovrà confrontarsi con una concorrenza più forte per quanto riguarda le importazioni provenienti dall'UE.
Esempi concreti	<ul style="list-style-type: none"> • Un prodotto dell'agricoltura biologica svizzera potrà quindi essere esportato verso l'UE senza dover subire nuovi controlli. • I prezzi di taluni prodotti dovrebbero diminuire (per esempio, l'olio d'oliva). • Gli agricoltori svizzeri potranno esportare grandi quantità di prodotti ortofrutticoli verso l'UE, previa certificazione in Svizzera. Così, i produttori di frutta del Canton Turgovia non dovranno più presentare i loro prodotti a Stoccarda per il controllo preventivo della qualità; essi potranno invece far controllare la qualità dei loro prodotti in Svizzera, quindi venderli nelle regioni frontaliere.
Costi e profitti	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuzione degli introiti provenienti dai dazi doganali pari a 110 - 115 milioni di franchi all'anno. • Riduzione delle sovvenzioni all'esportazione di formaggi verso l'UE che ammontano attualmente a 130 milioni di franchi all'anno. • L'importanza dei profitti per l'agricoltura svizzera dipenderà dunque dall'uso effettivo delle nuove opportunità di esportazione.
Misure di accompagnamento	<ul style="list-style-type: none"> • Modificazione della legge sull'agricoltura: promovimento delle misure di solidarietà (art. 9 e 55 della LAgr.). • Modifica della legge sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti di uso e consumo volta ad agevolare l'esportazione.

TRASPORTO AEREO

L'accordo sul trasporto aereo disciplina, in base alla reciprocità, l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato del trasporto aereo in Europa. La concessione graduale dei diritti di traffico* e il divieto di discriminazione mettono le compagnie aeree svizzere praticamente a pari livello con quelle europee e permette loro di diventare azionisti di maggioranza in altre compagnie aeree dell'UE.

Obiettivi e contenuto dell'accordo

Per quanto riguarda l'accordo relativo al trasporto aereo, il diritto comunitario in vigore verrà applicato anche alla Svizzera. La Svizzera adotta sostanzialmente le norme vigenti nell'UE, pertanto i diritti di traffico verranno concessi progressivamente alle compagnie aeree svizzere**. Le discriminazioni in base alla nazionalità saranno vietate e le persone fisiche, nonché giuridiche svizzere verranno trattate alla pari delle loro consorelle europee: in altri termini, otterranno la libertà di stabilirsi e di investire nel settore del trasporto aereo. Le istituzioni comunitarie godono di competenze in materia di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda le norme relative alla concorrenza; però non sono competenti per quanto concerne le sovvenzioni pubbliche e le limitazioni circa i diritti di atterraggio per motivi ecologici.

I quattordici*** accordi bilaterali firmati finora con gli Stati membri dell'UE sono sospesi per quanto riguarda i settori contemplati nel nuovo accordo, purché questi non attribuiscono diritti più estesi. Le compagnie aeree svizzere potranno godere della libertà di fissare i prezzi, di determinare la capienza dei velivoli e i piani di volo. Ne consegue che non occorrerà ottenere un'autorizzazione né per quanto riguarda le tariffe, né per aprire nuovi scali commerciali. Potrà essere raggiunta qualsiasi destinazione con qualsiasi velivolo a prescindere dalla sua capienza. Le attuali restrizioni relative all'offerta di servizi e alla vendita verranno abolite e non si potranno più rifiutare gli adeguamenti delle capienze dei velivoli alle esigenze della clientela o del mercato. Tutto ciò permetterà di migliorare notevolmente l'impiego della flotta aerea e quindi le spese di gestione diminuiranno.

Una compagnia aerea elvetica potrà in futuro diventare azionista di maggioranza di una compagnia aerea comunitaria senza che questa perda automaticamente la propria qualità comunitaria e i relativi diritti. Pertanto, non sarà più possibile discriminare una compagnia aerea svizzera rispetto a quelle comunitarie come è successo nel caso dell'inaugurazione del nuovo aeroporto milanese della Malpensa.

* "Libertà" relative al trasporto aereo: libertà n° 1: diritto di sorvolo; libertà n° 2: possibilità di effettuare scali non commerciali; libertà n° 3 Ginevra - Parigi; libertà n° 4: Parigi - Ginevra; libertà n° 5: Ginevra - Parigi - Madrid (inclusa la possibilità d'imbarcare dei passeggeri a Parigi a destinazione di Madrid); libertà n° 6: Parigi - Ginevra - Vienna; libertà n° 7: Parigi - Madrid; libertà n° 8: Parigi - Lione ("cabotaggio", in altri termini, voli interni eseguiti da una compagnia straniera).

** Libertà n° 3 e 4 sin dall'entrata in vigore dell'accordo; libertà n° 5 e 7 due anni dopo. Le trattative relative alla concessione della libertà n° 8 verranno avviate cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

*** Nessun accordo con la Francia.

Quadro riassuntivo dei principali aspetti dell'accordo sul trasporto aereo

Capisaldi dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato comunitario liberalizzato del trasporto aereo. • Libertà n° 3 e 4 già all'entrata in vigore dell'accordo; libertà n° 5 e 7 due anni dopo; trattative riguardanti le libertà n° 8 cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. • Discriminazione vietata. • Le compagnie aeree svizzere godranno della libertà di stabilirsi e di investire nel settore del trasporto aereo.
Vantaggi e svantaggi per la Svizzera	<p><u>Vantaggi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le compagnie aeree svizzere vengono in pratica parificate con le compagnie comunitarie: in altri termini, la loro posizione concorrenziale migliorerà; le compagnie svizzere risulteranno partner commerciali più interessanti per future alleanze commerciali; • le restrizioni in materia di diritto di trasporto sono abolite, vale a dire che le compagnie aeree potranno scegliere le loro destinazioni e fissare liberamente le loro tariffe; • l'abolizione dei limiti di capienza dei velivoli permetterà di sfruttarli appieno; • si potrà sempre riscuotere una tassa sul rumore e sui danni arrecati dagli aeroporti; inoltre, si potranno ancora fissare restrizioni di diritti di atterraggio per motivi ambientali purché ciò avvenga in base a criteri obiettivi e che non comporti discriminazioni; • la vendita di prodotti duty-free rimarrà possibile negli aeroporti svizzeri o su voli da o per la Svizzera; • le piccole compagnie aeree svizzere potranno prevedibilmente migliorare le loro offerte di voli da e per gli aeroporti regionali; • i prezzi dei biglietti aerei in Svizzera probabilmente caleranno. <p><u>Svantaggi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aumento del traffico aereo su certe linee assai frequentate ma anche soppressione di talune destinazioni meno redditizie.
Esempi concreti	<ul style="list-style-type: none"> • La SwissAir potrà diventare azionista di maggioranza della Sabena senza che quest'ultima perda la propria qualità comunitaria e i relativi diritti. • Gli aeroporti svizzeri dovranno attuare le normative europee per quanto riguarda i servizi aeroportuali e l'assegnazione di fasce orarie.
Costi e profitti	<p><u>Costi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuna ripercussione finanziaria per la Confederazione e i cantoni. <p><u>Profitti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiori vantaggi finanziari e pratici, maggiore attrattività per le compagnie aeree svizzere

TRASPORTI TERRESTRI

La politica svizzera dei trasporti mira a trasferire massicciamente il traffico merci transalpino dalla strada alla ferrovia. Questo obiettivo non è realizzabile con la politica odierna dei trasporti (limite di 28 tonnellate, tassa di transito limitata a 25 franchi). Se non verranno adottati ulteriori e necessari provvedimenti, il traffico stradale di merci attraverso le Alpi aumenterà dagli attuali 1,3 milioni di transiti annui a 1,8 nel 2015. Solo aumentando la tassa sul traffico pesante, abbinata a misure di accompagnamento a favore della ferrovia, si riuscirà a ridurre il numero di autocarri sulle strade svizzere.

Questo forte aumento del costo del traffico merci transalpino sarà reso possibile unicamente coordinando i trasporti terrestri con i Paesi europei, altrimenti esiste il rischio di andare incontro a misure di ritorsione. Con la conclusione dell'accordo sul trasporto terrestre, l'UE adotta la politica svizzera dei trasporti e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Quale controparte, la Svizzera accetta l'apertura reciproca dei mercati dei trasporti, la quale comporta a sua volta l'introduzione del limite di 40 tonnellate. Questo limite si giustifica, tanto dal punto di vista economico che ecologico. Infatti, per trasportare la medesima quantità di merci occorreranno in futuro meno autocarri e meno transiti rispetto alla situazione odierna, dovuta al limite di 28 tonnellate.

Il traffico stradale attraverso le Alpi continuerà ad aumentare fino al 2004. La TTPCP e le misure di accompagnamento determineranno in seguito una diminuzione del traffico di autocarri al disotto del livello attuale. La realizzazione della nuova trasversale ferroviaria alpina (NTFA) permetterà finalmente di ridurre il numero di autocarri a 650'000 veicoli all'anno e, pertanto, di concretizzare l'articolo relativo alla protezione delle Alpi. Quindi, il traffico di mezzi pesanti attraverso le Alpi verrebbe dimezzato rispetto alla situazione odierna.

Obiettivi e contenuto dell'accordo

L'accordo relativo ai trasporti terrestri prevede di attuare una politica coordinata dei trasporti tra la Svizzera e l'UE i cui capisaldi sono la mobilità sostenibile, la tutela dell'ambiente, la comparabilità delle condizioni di trasporto e di concorrenza, e l'assicurazione di itinerari più idonei. L'accordo disciplina l'apertura progressiva e reciproca del mercato dei trasporti di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia tra la Svizzera e l'Unione europea. Esso prevede una fase di transizione e un regime definitivo dal 2005, rispettivamente 2008.

L'accordo prevede di aumentare il limite di peso per gli autocarri che transitano in Svizzera in due fasi: dapprima a 34 tonnellate nel 2001 e, in seguito, a 40 tonnellate nel 2005. Parallelamente, la tassa sul traffico pesante verrà aumentata fortemente.

In effetti, se attualmente si pagano al massimo 25 franchi per attraversare la Svizzera con un camion di 28 tonnellate, nel 2001, la tassa passerà a 172 franchi in media per un camion di 34 tonnellate; nel 2005, a 292,50 franchi per un mezzo pesante di 40 tonnellate e a 325 franchi quando la prima galleria di base della NTFA (Lötschberg) entrerà in funzione; in ogni modo al

più tardi il 1° gennaio 2008. Quindi, la tassa riscossa per la tratta Chiasso - Basilea sarà mediamente tredici volte superiore a quella odierna.

Durante la fase di transizione, non appena l'accordo entrerà in vigore e fino al 2005, verrà concesso all'UE un contingente annuo di 300'000 autorizzazioni per gli autocarri di 40 tonnellate per il biennio 2001 - 2002 e di 400'000 autorizzazioni per il biennio 2003 - 2004. Inoltre, verrà autorizzato un contingente annuo a prezzo ridotto di 220'000 viaggi (solo andata) di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri. La Svizzera ha la possibilità di concedere gli stessi contingenti alle ditte di trasporto svizzere.

In merito all'accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, è d'uopo rilevare tre aspetti:

Primo, l'accordo permette di riscuotere la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni praticamente al massimo livello, vale a dire 2,7 centesimi per tonnellata di peso totale autorizzato* e per chilometro percorso (ct/t/km), di concerto con gli Stati membri dell'Unione europea e senza temere misure di rappresaglia.

Le cifre concordate permetteranno di riscuotere introiti valutati a 1,5 miliardi di franchi circa. Una simile tassazione permette di sfruttare la maggiore produttività degli autocarri di 40 tonnellate e di finanziare i grandi progetti ferroviari: segnatamente la NTFA e Ferrovia 2000. Entrambe costituiscono le condizioni indispensabili per attuare l'ordinanza relativa alla protezione delle Alpi (trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia). Il principio "chi inquina paga" è de facto integrato nell'accordo in quanto la tassa svizzera sui mezzi pesanti (TTPCP) viene calcolata in funzione della distanza percorsa e del grado di emissione di sostanze inquinanti.

Secondo, le aziende ferroviarie svizzere ottengono l'accesso alla rete ferroviaria comunitaria. Migliorando la sua offerta in campo ferroviario, la Svizzera consolida il proprio impegno a favore della realizzazione della NTFA e, nel contempo, l'UE s'impegna a migliorarne l'accesso a Nord e a Sud del nostro Paese. Del resto, la Svizzera dispone inoltre di un ampio margine di manovra atto a promuovere la ferrovia quale, ad esempio, adottare provvedimenti volti a migliorare la competitività del trasporto combinato, purché tali misure non provochino distorsioni troppo forti della concorrenza tra le varie ditte. Il Consiglio federale propone di utilizzare questo margine di manovra per attuare le misure di accompagnamento, segnatamente per promuovere il trasferimento del trasporto di merci pesanti dalla strada alla ferrovia già dall'inizio del periodo di transizione. Il miglioramento dell'offerta ferroviaria costituisce la chiave di volta del trasferimento dalla strada alla ferrovia.

Terzo, l'accordo permette alle aziende svizzere di trasporto di accedere al mercato alle stesse condizioni che le aziende comunitarie.

Ciò significa che nel settore degli autotrasportatori, all'infuori del cabotaggio nazionale (trasporto da Parigi a Nizza, per esempio) ci sarà una liberalizzazione dei trasporti di persone e di merci tra la Svizzera e i Paesi dell'UE. Tranne che con l'Irlanda, le relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sono regolate attualmente da accordi bilaterali, alcuni dei quali (per esempio, con la Germania, l'Italia, il Belgio e la Francia) contengono delle clausole che costituiscono degli ostacoli al commercio (contingentamenti). Gli autotrasportatori svizzeri

* La Legge relativa alla TTPCP accorda al Consiglio federale la competenza di stabilire una tassa di 0,6 - 2,5 ct/t/km. L'importo massimo è di 3 ct/t/km all'entrata in vigore del limite di 40 tonnellate.

potranno - dal 2001, a certe condizioni, poi dal 2005, integralmente e liberamente - trasportare merci da uno Stato dell'UE ad un altro Stato dell'UE, senza per questo dover passare per la Svizzera (gran cabotaggio). La Svizzera s'impegna, prevalentemente nel settore del trasporto stradale, ad attuare disposizioni analoghe a quelle comunitarie per quanto riguarda l'accesso alla professione, la protezione sociale, le norme tecniche e il peso massimo autorizzato a pieno carico.

Quadro riassuntivo delle disposizioni dell'accordo

- Politica coordinata dei trasporti tra la Svizzera e l'UE per assicurare una mobilità sostenibile, per preservare l'ambiente, per garantire la comparabilità delle condizioni di trasporto e di concorrenza, e per assicurare itinerari più idonei .
- Aumento della tassazione stradale parallelamente all'aumento dei limiti di peso e offerta ferroviaria maggiormente concorrenziale nell'arco alpino (trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia).
- Progressiva e reciproca apertura dei mercati dei trasporti stradali e ferroviari nel settore del trasporto di passeggeri e di merci.
- Progressivo adeguamento della normativa svizzera alle disposizioni comunitarie relative ai controlli tecnici e ai limiti di peso per gli autocarri.
- Progressiva introduzione del sistema di tassazione in base al principio "chi inquina, paga" (TTPCP).
- Mantenimento del divieto in vigore per gli autocarri di circolare la domenica, nonché la notte tra le 22 e le 5 del mattino. Snellimento delle formalità doganali quali, ad esempio, la possibilità di sdoganare la merce prima delle 5 del mattino.
- Clausola di salvaguardia consensuale: provvedimenti protettivi, previo accordo dell'UE, in caso di perturbazioni dovute al traffico.
- Clausola di salvaguardia fiscale unilaterale: aumento della tassa pari al 12,5 per cento limitato nel tempo.

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico)

L'accordo relativo al trasporto terrestre, la TTPCP, l'ammodernamento e la riforma delle ferrovie, costituiscono i quattro principali pilastri per l'attuazione dell'articolo di legge sulla protezione delle Alpi. Tuttavia, questi fondamenti sortiranno appieno i loro effetti solo progressivamente. La NTFA entrerà in servizio solamente tra il 2006 e il 2012.

Ragione per cui, occorrono misure complementari volte a promuovere il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia sin dall'inizio della fase transitoria, fino alla riscossione integrale della TTPCP e fintanto che le due gallerie di base della NTFA non verranno ultimate (il Lötschberg verso il 2006 - 2007, il Gottardo verso il 2012).

A questo scopo, il Parlamento ha adottato l'8 ottobre 1999 la legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico).

Questa legge prevede segnatamente:

- l'obiettivo di 650'000 viaggi annui attraverso le Alpi per i mezzi pesanti, da raggiungere il più rapidamente possibile, però non oltre due anni dopo l'entrata in funzione della galleria di base del Lötschberg;
- delle misure di accompagnamento al fine di promuovere e di rendere più rapido il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia;
- il controllo della realizzazione dell'obiettivo nell'ambito del trasferimento; in proposito, il Consiglio federale presenterà annualmente un rapporto sullo stato del trasferimento a partire dalla primavera 2002; questi rapporti permetteranno di valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati e determineranno, se del caso, obiettivi intermedi da raggiungere entro due anni, nonché la relativa procedura da seguire;
- l'obiettivo intermedio riferibile al primo periodo di due anni successivo all'entrata in vigore dell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia che consiste nello stabilizzare il traffico su strada al livello del 2002;

La legge federale sul trasferimento del traffico sottostà a referendum facoltativo. E' limitata nel tempo e avrà effetto fino all'entrata in vigore della legge d'applicazione relativa all'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi, tuttavia, non oltre la fine del 2010. Il Consiglio federale dovrà presentare il messaggio relativo a questa legge d'applicazione entro il 2006. All'occorrenza, esso includerà altri provvedimenti miranti a realizzare gli obiettivi in materia di trasferimento del traffico merci pesanti.

Con decisione del Consiglio federale, anch'essa dell'8 dicembre 1999, relativa al pacchetto finanziario a favore del promovimento del traffico ferroviario di merci, sono stati stanziati gran parte dei mezzi necessari a favore della ferrovia. La somma stanziata ammonta a 2'850 milioni di franchi per il periodo 2000 - 2010.

Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento sono gli strumenti dell'economia di mercato atti a migliorare le condizioni quadro delle imprese ferroviarie.

Le misure di accompagnamento vertono su quattro principi:

- l'attuazione sistematica delle disposizioni relative alla strada;
- il miglioramento delle condizioni quadro a favore delle imprese ferroviarie;
- l'incremento della produttività delle imprese ferroviarie;
- il potenziamento del trasferimento del traffico merci pesanti sin dall'inizio del periodo di transizione (2001 - 2004).

Concretamente, le misure di accompagnamento prevedono segnatamente:

Per la strada:

- l'intensificazione dei controlli del traffico pesante;
- la verifica delle condizioni di lavoro nel settore del traffico merci su strada;
- la velocità minima sulle tratte di montagna (salite);
- la concessione di contingenti a favore degli autotrasportatori svizzeri per gli autocarri di 40 tonnellate e di viaggi di veicoli a vuoto o carichi con prodotti leggeri.

Per la ferrovia:

- il potenziamento nel settore del traffico merci ferroviario (riorganizzazione delle tariffe);
- la costruzione di terminali con sufficienti capacità sia in Svizzera che all'estero;
- l'esenzione forfetaria della TTPCP per container trasportato lungo i percorsi iniziali e terminali del traffico combinato non accompagnato a monte e a valle; abolizione della regolamentazione relativa alle zone radiali;
- il promovimento a livello internazionale del trasporto ferroviario di merci pesanti e snellimento delle pratiche alla frontiera,
- la realizzazione accelerata della galleria di base del Lötschberg;
- l'incremento della produttività nell'ambito dell'infrastruttura e dell'esercizio delle imprese ferroviarie;
- il progetto "Trasporto combinato svizzero" (TRACS);
- il trasferimento accelerato su ferrovia del traffico merci pesanti durante il periodo di transizione (aumento dei contributi d'esercizio annui a favore delle ferrovie).

I contributi previsti per le misure di accompagnamento sono limitati nel tempo e verranno aboliti non appena la prima galleria di base entrerà in funzione.

Quadro riassuntivo dei principali aspetti relativi all'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Capisaldi dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> • Politica coordinata dei trasporti tra la Svizzera e l'UE le cui basi sono: la mobilità sostenibile, la tutela dell'ambiente, la comparabilità delle condizioni di trasporto e di concorrenza, e l'assicurazione di itinerari più idonei. • Progressiva e reciproca apertura dei mercati dei trasporti stradali e ferroviari di passeggeri e di merci. • Aumento dei limiti di peso per gli autocarri (valido in Svizzera) a 34 tonnellate nel 2001 e a 40 tonnellate nel 2005; parallelamente a un forte aumento della tassazione stradale (fino a 13 volte rispetto a quella odierna). • Riscossione integrale della TTPCP sin dall'entrata in funzione della galleria del Lötschberg (tuttavia, al più tardi dal 2008); periodo transitorio dal 2001 al 2004 abbinato a contingentamenti per gli autocarri di 40 tonnellate e per i viaggi di veicoli a vuoto o carichi con prodotti leggeri. • Clausola di salvaguardia fiscale unilaterale (aumento delle varie tassazioni) e clausola di salvaguardia consensuale (previo accordo dell'UE).
Vantaggi e svantaggi per la Svizzera	<p>Vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aumento del traffico pesante di merci verrà contenuto e diminuirà a medio termine; l'attuazione dell'articolo sulla protezione delle Alpi è realizzabile; • l'introduzione della TTPCP è accettata dall'UE; ciò significa che le entrate (pari a circa 1,5 miliardi di franchi all'anno) necessarie per finanziare la costruzione della NTFA sono assicurate; • grazie alla TTPCP, gli autotrasportatori stranieri contribuiranno (per un terzo circa) all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria; • il divieto di circolare la domenica e la notte dalle 22 alle 5 è mantenuta in Svizzera; • le imprese ferroviarie svizzere potranno accedere alla rete ferroviaria dell'UE; • le aziende di trasporto svizzere godranno di nuove libertà ed opportunità in tutta l'UE; • l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di gas si scarico migliorerà la qualità dell'aria; • l'accordo costituisce la chiave di volta per poter realizzare il trasferimento del traffico pesante di merci, in ossequio all'articolo sulla protezione delle Alpi. <p>Svantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contingenti per autocarri di 40 tonnellate e contingentati, a prezzo ridotto, per viaggi di veicoli a vuoto o carichi con prodotti leggeri; quindi aumento del traffico stradale durante il periodo transitorio dal 2001 al 2004.
Esempi concreti	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2005, gli autotrasportatori svizzeri potranno effettuare trasporti da un Paese dell'UE all'altro, senza dover passare per la Svizzera. • Le imprese ferroviarie svizzere ottengono il "libero accesso" e cioè, le FFS, la BLS, la MTHB ed altre potranno trasportare merci da e verso la Germania, nonché stringere alleanze per il trasporto su lunghe distanze di merci.
Costi e profitti	<p>Costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo delle misure di accompagnamento, tra il 2000 e il 2010, ammonteranno mediamente a circa 280 milioni di franchi all'anno; se raffrontato ai 125 milioni di sovvenzioni concesse attualmente alle aziende, ciò corrisponde a maggiori uscite annue pari a circa 150 milioni. • controlli supplementari dei mezzi pesanti a carico dei cantoni: i costi vengono coperti in parte dalla TTPCP e in parte dalle tasse sui contingentati. <p>Profitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gettito annuo della TTPCP pari a 1,5 miliardi; • entrate annue lorde provenienti dalle tasse sui contingentati pari a circa 70 - 120 milioni per il biennio 2001 - 2002; e 100 - 180 milioni per il biennio 2003 - 2004.

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

L'oggetto dell'accordo consiste nell'introdurre la libera circolazione delle persone aprendo progressivamente il mercato del lavoro in Svizzera e nell'Unione europea, per un periodo di prova di sette anni. Al termine di questa fase transitoria, la Svizzera potrà decidere di prorogare o meno l'accordo. Tale decisione sottostà a referendum facoltativo.

L'accordo concerne sia i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che le persone che non esercitano un'attività lucrativa ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti. I cittadini svizzeri potranno avvalersi della libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea già due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Mentre invece, per i cittadini comunitari, il passaggio alla libera circolazione delle persone avverrà a tappe scaglionate su dodici anni. Il diritto alla libera circolazione è associato al reciproco riconoscimento dei diplomi professionali e, nell'ambito dell'assicurazione sociale, ad una normativa volta ad evitare la doppia assicurazione o lacune nella protezione sociale.

Onde evitare abusi in materia di libera circolazione delle persone, il Consiglio federale e il Parlamento hanno previsto delle misure di accompagnamento volte a tutelare i lavoratori dipendenti svizzeri contro il dumping salariale.

Obiettivi e contenuto dell'accordo

Accesso al mercato del lavoro

- **Entrata in vigore dell'accordo:**
parità di trattamento per la manodopera comunitaria e svizzera, permesso di soggiorno di lunga durata (5 anni) e di breve durata (fino ad un anno), raggruppamento familiare, mobilità geografica e professionale, rinnovo del titolo di soggiorno in caso di posto di lavoro certo e revoca, per i lavoratori stagionali, nonché per coloro che sono in possesso di un contratto di breve durata, dell'obbligo di lasciare la Svizzera allo scadere del contratto di lavoro. Lo statuto di lavoratore stagionale viene abolito. Quote annue preferenziali per i cittadini della Comunità nel quadro dei contingenti (15'000 permessi di soggiorno di lunga durata e 115'000 permessi di soggiorno di breve durata).
- **Dopo due anni:**
abolizione della priorità data ai lavoratori indigeni, nonché di qualsiasi discriminazione circa i controlli delle condizioni salariali e delle altre condizioni di lavoro.
- **Dopo cinque anni:**
eliminazione del contingentamento per i lavoratori comunitari. In caso di afflusso massiccio d'immigrati provenienti dall'UE (superiore al 10 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni), la Svizzera potrà introdurre nuovamente ed unilateralmente i contingentamenti per due anni successivi. Abolizione delle zone frontaliere per i frontalieri.
- **Dopo dodici anni (già dopo due anni per i cittadini svizzeri che si recano nell'UE):**
passaggio alla libera circolazione delle persone, in ossequio al diritto comunitario. Clausola di salvaguardia consensuale.

Acquisti di beni immobili

Parificazione a livello nazionale a favore dei cittadini comunitari domiciliati in Svizzera (già valido). Per gli altri cittadini, nessun ammorbidimento del nocciolo duro della Lex Friedrich (acquisto di abitazioni di vacanze, acquisto di un fondo come mero investimento e compravendita di fondi). Possibilità per i frontalieri di acquistare, senza autorizzazione, una residenza secondaria, tuttavia, non un'abitazione di vacanze.

Servizi

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, liberalizzazione delle prestazioni transfrontaliere di servizi svolte da persone fisiche (lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi) per una durata inferiore complessivamente a 90 giorni all'anno.

Sicurezza sociale

Attualmente, la Svizzera ha concluso con ciascuno dei quindici Stati membri dell'UE un accordo relativo alla sicurezza sociale. Tuttavia, esiste già un simile ordinamento, comune a tutti gli Stati membri dell'UE, però più ampio. Tutti i settori della sicurezza sociale sono retti dal principio secondo il quale:

- uno Stato membro ha l'obbligo di tenere conto, quando fissa le condizioni per acquisire il diritto a prestazioni, del periodo di versamento dei contributi in un altro Stato membro;
- il diritto alle prestazioni rimane valido quando una persona assicurata si reca in un altro Stato membro.

La Svizzera aderirà a questa normativa. Le principali novità sono le seguenti:

Assicurazione malattie

Il principio basilare stabilisce che l'assicurazione viene contratta sul luogo di lavoro o nel Paese nel quale la persona lavora e la prestazione viene versata nel Paese di residenza (cfr. eccezioni qui di seguito).

Luogo di lavoro in svizzera e residenza nell'UE

Attualmente, solo le persone residenti in Svizzera hanno l'obbligo di essere assicurate presso una cassa malati svizzera. L'accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che, in linea di massima, i cittadini comunitari e gli svizzeri, residenti nell'Europa comunitaria, che però lavorano in Svizzera, hanno l'obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa in Svizzera. L'obbligo di contrarre un'assicurazione si applica anche ai familiari di una persona che non svolgono un'attività lucrativa (per esempio, i familiari di una persona che effettua un soggiorno di breve durata). Inoltre, i cittadini svizzeri residenti in uno Stato membro dell'UE, ai quali viene corrisposta una pensione, nonché i loro familiari hanno, in linea di massima, l'obbligo di affidarsi all'assicurazione malattie svizzera.

Tuttavia, l'accordo relativo alla libera circolazione delle persone prevede numerose eccezioni all'obbligo di possedere una copertura assicurativa in Svizzera. E così, tutti i familiari di una persona assicurata in Svizzera, residenti in Spagna, Portogallo, Svezia o Gran Bretagna, sono automaticamente assicurati nel Paese di residenza. Pertanto, la maggior parte dei familiari di persone che effettuano soggiorni di breve durata o annui in Svizzera rimangono assicurati nel loro Paese. I lavoratori dipendenti, i pensionati e i familiari residenti in Germania, Italia, Austria o Finlandia, i lavoratori dipendenti, i pensionati residenti in Portogallo e i pensionati residenti in Spagna possono rinunciare alla copertura assicurativa svizzera ed affidarsi

all'estero. Si può presumere che buona parte di queste persone, avendo la possibilità di scegliere, rimarranno assicurate nel loro Paese di residenza.

Colui che è assicurato in Svizzera, ma che risiede in un Paese membro dell'UE, ha l'obbligo di versare dei premi individuali in funzione dei costi, in altri termini, a seconda del Paese di residenza. In funzione dei costi significa che i premi tengono conto delle spese per le cure mediche all'estero e in Svizzera (si veda il paragrafo più sotto). Dato che il sistema svizzero di assicurazione malattie prevede riduzioni dei premi a favore delle persone che percepiscono un reddito basso, quest'ultime dovranno essere concesse, in linea di massima, anche alle persone che vivono nello spazio comunitario ma che hanno sottoscritto una copertura assicurativa in Svizzera, a condizioni ancora da stabilire, segnatamente, il divario tra il potere di acquisto in Svizzera e nel Paese di residenza.

Alle persone assicurate, domiciliate all'estero, vengono concesse, in linea di massima, le prestazioni sanitarie da parte del Paese nel quale vivono. I medici e gli istituti ospedalieri del Paese di residenza curano le persone interessate come se vi avessero sottoscritto una copertura assicurativa. In seguito, gli oneri (detratta un'eventuale franchigia) sono a carico delle assicurazioni malattie svizzere. In taluni casi, (lavoratori frontalieri, vacanze) le prestazioni svizzere sono dovute.

Luogo di lavoro nell'UE e residenza in Svizzera

I lavoratori dipendenti svizzeri e quelli comunitari che lavorano in un Paese membro dell'UE, residenti però in Svizzera, sono soggetti, in materia di assicurazione, alla normativa del Paese nel quale lavorano. In caso di malattia, essi vengono curati in Svizzera alla stessa stregua di una persona assicurata in Svizzera. Le spese sono a carico dell'assicurazione malattie straniera.

Malattia durante le vacanze o soggiorni temporanei

Le persone assicurate e abitanti in Svizzera che si ammalano durante un soggiorno in un Paese membro dell'UE (per esempio, durante le vacanze) verranno curate da medici e da istituti ospedalieri alla stessa stregua di una persona assicurata nel Paese interessato. Le spese sono a carico della corrispondente cassa malati svizzera. Lo stesso dicasi in caso d'infortunio (corrispondente alla situazione attuale). Mentre invece, colui che è assicurato e abita in un Paese membro dell'UE, che si ammala durante un soggiorno in Svizzera, viene curato da medici e da istituti ospedalieri svizzeri a carico dell'assicurazione straniera.

Assegni familiari

Attualmente, talune regolamentazioni cantonali relative agli assegni familiari prevedono per i figli che vivono all'estero disposizioni diverse da quelle per i figli che vivono in Svizzera. A questo proposito, l'accordo prevede l'obbligo di versare, in entrambi i casi, lo stesso importo a titolo di assegno familiare. Peraltro, onde evitare doppi versamenti, nel caso in cui entrambi i genitori lavorano in Paesi differenti, lo Stato incaricato di versare la prestazione viene indicato chiaramente.

Prestazioni complementari AVS / AI

Già attualmente, i cittadini comunitari (così come gli Svizzeri), che abitano in un paese dell'UE, hanno la possibilità di beneficiare di una pensione acquisita nell'ambito dell'assicurazione svizzera. Mentre invece, i cittadini svizzeri che vivono in Svizzera possono percepire, qui in Svizzera, una pensione acquisita in un Paese dell'UE. Gli Svizzeri che hanno lavorato in diversi Stati dell'UE, potranno più facilmente far valere i propri diritti ad una

pensione, poiché in futuro ogni membro dell'UE dovrà computare i periodi assicurativi in Svizzera, così come in tutti gli Stati dell'UE e determinare pertanto gli importi (di pensione) da versare. Attualmente, gli Stati dell'UE, all'infuori dei propri periodi, computano unicamente i periodi assicurativi in Svizzera. Spesso, questi non bastano a raggiungere la durata assicurativa minima nel Paese interessato.

Inoltre, il miglioramento della parità di trattamento agevolerà in parte l'accesso alle prestazioni in funzione delle necessità (prestazioni complementari) per gli Svizzeri nell'UE o per i cittadini comunitari in Svizzera. Tuttavia, come già avviene oggi, queste prestazioni non verranno versate all'estero.

Previdenza professionale

Attualmente, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale sul libero passaggio alla previdenza professionale è versata in contanti ad un lavoratore che intende lasciare definitivamente la Svizzera. In futuro, dopo il periodo di transizione, ciò non sarà più possibile se una persona avrà l'obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa in un Paese dell'UE dopo aver lasciato la Svizzera. Tranne che per questa disposizione, l'accordo relativo alla libera circolazione delle persone non modifica minimamente la previdenza professionale.

Assicurazione contro la disoccupazione

Alla stregua di qualsiasi altro settore relativo alla sicurezza sociale, per l'assicurazione contro la disoccupazione valgono i seguenti principi:

- uno Stato membro deve tenere conto, per determinare il diritto alla prestazione, della durata di versamento dei contributi in un altro Stato membro;
- il diritto alla prestazione rimane garantito quando una persona assicurata si reca in un altro Stato membro per cercare lavoro. Tuttavia, in caso di disoccupazione, la possibilità di esportare le prestazioni è limitata al massimo a tre mesi e può essere richiesta una sola volta tra due periodi lavorativi.

In linea di massima, l'ultimo Stato nel quale un lavoratore dipendente ha lavorato ha l'obbligo di versare le prestazioni. In virtù del principio della totalizzazione dei periodi contributivi, al termine di un contratto di lavoro di breve durata in Svizzera, un lavoratore dipendente può percepire delle indennità di disoccupazione in Svizzera, purché, tenuto conto della durata dei versamenti contributivi in Svizzera e in altri Paesi dell'UE, esso soddisfi le disposizioni legali svizzere in materia di periodi di contributo minimi.

L'obbligo di garantire la parità di trattamento comporta un'altra conseguenza per l'assicurazione disoccupazione. Attualmente, i lavoratori dipendenti il cui contratto è inferiore ad un anno, percepiscono un'indennità di disoccupazione, normalmente non oltre la scadenza del loro permesso di soggiorno, purché soddisfino le disposizioni legali svizzere in materia di durata dei periodi contributivi. Nell'UE, i lavoratori dipendenti che hanno svolto un impiego a durata determinata in un altro Stato membro dell'UE, hanno diritto, anche dopo lo scadere del contratto di lavoro, di rimanere nel Paese e di percepire le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione alla stessa stregua dei cittadini nazionali.

Dato che, fra i lavoratori stranieri, il numero di contratti di lavoro a durata determinata è relativamente alto, l'accordo prevede un periodo transitorio di sette anni durante il quale la Svizzera non computerà la durata dei versamenti contributivi all'estero per i lavoratori dipendenti il cui contratto di lavoro è inferiore ad un anno. Ciò significa che quelle persone avranno acquisito il diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione svizzera

unicamente dopo avere versato i contributi assicurativi per almeno sei mesi. In compenso, durante questa fase di sette anni, la Svizzera retrocederà allo Stato di origine i premi assicurativi versati dai lavoratori dipendenti all'assicurazione disoccupazione svizzera; l'ammontare dovrebbe rappresentare annualmente circa 40 milioni di franchi.

Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il diritto comunitario verrà applicato in Svizzera (totalizzazione dei periodi contributivi versati negli altri Stati membri, acquisizione del diritto a prestazioni in Svizzera). La retrocessione dei contributi - pari a 200 milioni di franchi circa all'anno - versati dai frontalieri al Paese di domicilio cesserà sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le maggiori uscite per l'assicurazione disoccupazione durante il periodo transitorio di sette anni sono valutate complessivamente a 210 milioni di franchi. Al termine di questo periodo, le maggiori uscite dovrebbero ammontare a 370 - 600 milioni di franchi. Dato che a partire da quella data, la Svizzera non sarà più obbligata a retrocedere i contributi versati dai lavoratori frontalieri, i quali ammontano a 200 milioni di franchi all'anno, le maggiori uscite dovrebbero in definitiva ridursi a 170 - 400 milioni di franchi.

Misure di accompagnamento contro il dumping sociale e salariale

L'introduzione a tappe della libera circolazione delle persone tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera presuppone la rinuncia a qualsiasi controllo discriminatorio relativo alle condizioni di lavoro dei cittadini comunitari. In pratica, ciò significa che l'accordo abolisce progressivamente le norme svizzere inerenti all'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, segnatamente gli articoli 7 e 9. Questo aspetto dell'accordo suscita in numerose persone il timore che si verifichi il dumping sociale.

E' d'uopo tuttavia rilevare che l'introduzione della libera circolazione delle persone in Europa non è sfociato né in un flusso migratorio straripante tra Stati dove i salari sono tradizionalmente bassi verso quei Paesi cosiddetti "ricchi", né un livellamento verso il basso dei salari in tutti i Paesi europei. Inoltre, il numero di cittadini comunitari residenti in Svizzera diminuisce dal 1995 (il saldo tra il 1995 e il 1998 è pari a - 25'000 persone). Ciononostante, non bisogna sottovalutare i rischi. Considerando il livello solitamente più alto degli stipendi e dei prezzi in Svizzera, il temuto dumping salariale, in particolar modo nelle regioni e nei cantoni limitrofi, non va escluso di primo acchito.

Ragione per cui, il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato un pacchetto di misure di accompagnamento volte a neutralizzare i rischi inerenti al dumping sociale. Le misure elaborate si basano sui lavori preliminari di un gruppo di lavoro, patrocinato dall'amministrazione, nel quale erano rappresentati i vari partner sociali.

Le misure proposte mirano a creare una base legale atta ad evitare l'insorgere del dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera. Lo scopo consiste nel prevenire una drastica diminuzione dei salari in un ramo o in una professione a causa dell'apertura del mercato del lavoro. A questo scopo, va fissato un nocciolo duro di norme volte a tutelare i lavoratori. Ovviamente, in ossequio al principio di non discriminazione, queste norme interesseranno tanto i cittadini svizzeri quanto quelli comunitari, siano essi domiciliati in Svizzera o in uno dei Paesi membri dell'UE.

Ognuna delle misure proposte riguarda un aspetto specifico dei problemi che potrebbero sorgere. Se si vuole giungere ad un risultato globalmente soddisfacente, tutte queste misure sono necessarie dato che costituiscono l'unico strumento efficace per neutralizzare i vari rischi.

Potranno essere adottati provvedimenti specifici unicamente in caso di abuso palese e reiterato in un comparto lavorativo.

I provvedimenti previsti riguardano principalmente:

- **il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro:** attualmente, il carattere obbligatorio generale può essere conferito ad un contratto collettivo di lavoro se i datori di lavoro interessati rappresentano almeno il 50 per cento dei datori di lavoro ai quali il contratto collettivo va esteso e se questi impiegano almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori; con la modifica prevista, la quota dei datori di lavoro potrà essere ridotta al 30 per cento;
- **salario minimo:** sussidiariamente, l'autorità competente può prevedere, nel contratto normale di lavoro, un salario minimo differenziato a seconda delle regioni e, all'occorrenza, delle località;

Condizioni: l'adozione di questi due provvedimenti è possibile unicamente se una commissione tripartita (ogni Cantone ne creerà una nella quale saranno rappresentati i partner sociali e lo Stato) osserva un ribasso abusivo e reiterato dei salari.

- **legge relativa sul distacco dei lavoratori (dall'estero in Svizzera):** i lavoratori di un'azienda con sede nell'UE i quali, per un periodo di tempo limitato, svolgeranno prestazioni economiche in Svizzera, verranno assoggettati alla normativa svizzera che disciplina le condizioni di lavoro e salariali minime (leggi, ordinanze, contratti collettivi di lavoro con carattere obbligatorio o generale, contratti normali di lavoro).

Ripercussioni degli accordi bilaterali sul mercato del lavoro svizzero

Su richiesta dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSL), sono stati condotti vari studi circa le ripercussioni della politica d'integrazione della Svizzera o degli accordi bilaterali, sull'economia e sul mercato del lavoro svizzeri.

Lo studio del professor Straubhaar relativo alle conseguenze della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro * giunge alle seguenti conclusioni:

- non sono da temere né un massiccio afflusso di stranieri in Svizzera, né una pressione generalizzata sul livello dei salari in Svizzera, né tanto meno un aumento del tasso di disoccupazione;
- secondo scenari plausibili, il limite massimo del potenziale d'immigrazione (netto) si aggirerà annualmente attorno ai 10.000 cittadini dell'UE; tuttavia, questa cifra si situerà più verosimilmente sotto le 8.000 unità all'anno ("netto" significa immigrazioni al saldo dei rimpatri);
- non si dovrebbe attribuire troppa importanza ai periodi di transizione, dato che questi non sono né necessari (il numero potenziale di immigranti è in ogni modo esiguo) né utili (poiché la Svizzera dovrebbe approfittare quanto prima di un mercato del lavoro comune);
- il numero potenziale di emigranti verso la Svizzera sarebbe maggiore nelle regioni confinanti col nostro Paese (ossia la Germania e la Francia); questa migrazione "infraindustriale" non ha nulla a che vedere con l'emigrazione classica di mano d'opera poco

* "Integration und Arbeitsmarkt: Auswirkungen einer Annäherung der Schweiz an die Europäische Union", Prof. Straubhaar, Universität der Bundeswehr Hamburg. Si può consultare il riassunto dello studio sul sito Internet www.europa.admin.ch. Si può ordinare lo studio in versione integrale presso il Segretariato di Stato all'economia (seco), Sig.ra M.-C. Münch, Tel. 031 322 42 27.

o non qualificata. Si tratterà piuttosto di una mobilità transfrontaliera all'interno di un mercato del lavoro "naturale";

- in futuro, la migrazione intracomunitaria diventerà sicuramente sempre più spesso sinonimo di mobilità all'interno dell'azienda; la mano d'opera altamente qualificata e i responsabili lavoreranno su scala europea e si occuperanno di assicurare un trasferimento delle informazioni e del sapere nell'ambito stesso della loro azienda;
- saranno soprattutto le professioni altamente qualificate - fino ad oggi protette artificialmente - a risentire maggiormente della pressione sui salari e non la manodopera elvetica poco qualificata, contrariamente ad un'opinione largamente diffusa secondo la quale la mano d'opera svizzera meno qualificata sarebbe la principale vittima della concorrenza introdotta dalla libera circolazione delle persone;
- l'arrivo sul mercato svizzero di cittadini dell'UE altamente qualificati favorirà i cambiamenti strutturali; il potenziale di crescita aumenterà e le prospettive per il mercato del lavoro miglioreranno a favore, segnatamente, della manodopera elvetica meno qualificata (ausiliaria); ne consegue che la libera circolazione all'interno dell'UE sortirà effetti positivi sull'economia elvetica.

Quadro riassuntivo dei principali aspetti relativi all'accordo sulla libera circolazione delle persone

Capisaldi dell'accordo	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione a tappe e non automatica della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i Paesi membri dell'UE. • Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. • Riconoscimento dei diplomi. • Liberalizzazione della prestazione dei servizi legati alla persona fisica, la cui durata non eccede 90 giorni all'anno. • Parità di trattamento tra gli Svizzeri e i cittadini comunitari. • L'accordo è stato concluso tra la Svizzera, l'UE e i quindici Stati membri. Nessuna estensione automatica in caso di adesione all'UE di altri Stati. Per la Svizzera, l'estensione ad altri Stati sottostà a referendum facoltativo. • Gli accordi bilaterali non incidono minimamente sull'ammissione agli studi. Le università in Svizzera e nell'UE possono continuare a fissare le condizioni di ammissione degli studenti alle facoltà secondo i loro stessi criteri.
Vantaggi e svantaggi per la Svizzera	<p>Vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possibilità per gli Svizzeri di cercare un posto di lavoro in un Paese dell'UE; • possibilità per le nostre aziende di assumere lavoratori comunitari, per compensare la carenza in Svizzera di manodopera specializzata; • possibilità per le aziende svizzere di trasferire i loro dipendenti nelle filiali e nelle succursali europee; • migliori garanzie contro la disoccupazione in caso di trasferta all'estero; • acquisizione agevolata del diritto alla pensione all'estero; • protezione migliorata nell'ambito dell'assicurazione malattie: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di malattia fuori dalla Svizzera, - per i pensionati svizzeri residenti all'estero. <p>Svantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi supplementari per il settore delle assicurazioni sociali;
Esempi concreti	<ul style="list-style-type: none"> • Gli Svizzeri potranno fissare la propria residenza in qualsiasi Paese dell'UE, anche se non vi esercitano un'attività lucrativa (importante per i pensionati e nelle regioni frontaliere). • Il diploma d'ingegnere svizzero, ad esempio, verrà riconosciuto in tutti i quindici Stati membri dell'UE. • I pensionati che espatriano in Spagna potranno continuare ad essere assicurati presso l'assicurazione malattie in Svizzera. • La persona che, durante le vacanze, deve farsi visitare da un medico o farsi ricoverare all'ospedale, verrà considerato alla stregua di un assicurato di quel Paese.
Costi e profitti	<p>Costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le maggiori uscite per le casse federali, sono stimate a circa 106,5 milioni all'anno (assicurazione contro la disoccupazione compresa). • Spese sociali: 420 milioni (fino al 2007); 380 - 610 milioni dal 2008. <p>Profitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grazie agli accordi bilaterali, ma anche in larga misura alla libera circolazione delle persone, si valuta che il prodotto interno lordo (PIL) crescerà del 2 per cento. Non sono stati contabilizzati, invece, i numerosi altri vantaggi derivanti dalle normative per gli assicurati e le assicurazioni svizzere

QUADRO LEGALE ED ISTITUZIONALE

I sette accordi sono legati gli uni agli altri in modo inscindibile, ad eccezione dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica (accordo sulla ricerca). Prima di accettare le convergenze settoriali avanzate dalla Svizzera, l'UE ha richiesto quale condizione la creazione di legami giuridici tra gli accordi. Si possono suddividere gli accordi in tre categorie: oltre ai cinque accordi di liberalizzazione, troviamo un accordo di cooperazione (ricerca) e un altro che contempla un trattato d'integrazione parziale che disciplina il trasporto aereo. Tutti e sette gli accordi sono diretti da un comitato misto nel quale le parti contraenti prendono decisioni di comune accordo. I comitati misti godono di potere decisionale unicamente nei casi contemplati dagli accordi. Ogni parte contraente è responsabile della corretta attuazione degli accordi sul proprio territorio.

In nessun caso, le Parti hanno trasferito competenze legislative a favore di istanze soprannazionali. La maggior parte degli accordi si fonda sulla parità della legislazione delle due parti contraenti. Entrambe le Parti hanno interesse a mantenere questa parità legislativa. Ragione per cui, sono state previste delle procedure miranti allo scambio d'informazioni e volte ad intavolare discussioni nel caso in cui una delle Parti progetta di modificare le proprie disposizioni legali.

Parallelismo adeguato

L'UE ha posto quale condizione politica il legame indissociabile tra i sette accordi prima ancora di accettare l'approccio settoriale proposto dalla Svizzera. L'esigenza di un parallelismo appropriato tra i sette accordi deriva dalla concezione comunitaria secondo la quale soltanto un "pacchetto" di accordi, che formano un tutto inscindibile, corrisponde all'interesse reciproco tra la Svizzera e l'UE. Ne consegue che o vengono approvati tutti e sette gli accordi e così entrano in vigore simultaneamente, oppure il rifiuto di un solo di essi preclude l'entrata in vigore degli altri sei. L'UE ha posto inoltre quale condizione che in caso di estinzione di uno dei sette accordi, automaticamente i rimanenti sei non saranno più vigenti. Quest'ultimo vincolo, qualificato di clausola "capestro", non si applica né nel caso in cui l'accordo di cooperazione scientifica giunga a termine, né in caso di denuncia di tale accordo da parte della Svizzera consecutiva ad una modifica da parte dell'UE dei suoi programmi quadro.

Sette accordi distinti

Prescindendo dal parallelismo appropriato, i sette accordi sono ben distinti poiché poggiano su basi giuridiche proprie. Diversamente da quanto proposto dalla Svizzera, l'UE ha rifiutato di fissare dei legami giuridici formali tra alcuni accordi settoriali con altri già esistenti tra la Svizzera e le CE (quali l'accordo di libero scambio del 1972 e l'accordo quadro di cooperazione scientifica del 1986).

Le disposizioni istituzionali e generali dei sette accordi sono in gran parte simili. Talune differenze dipendono dalla natura stessa di certi accordi. Possiamo distinguere il semplice accordo di cooperazione scientifica dai cinque accordi complessi relativi alla liberalizzazione degli scambi per lo più fondati sull'equivalenza delle rispettive normative delle parti contraenti (riguardanti i settori della libera circolazione delle persone, del reciproco riconoscimento dei

certificati di conformità, dei prodotti agricoli, degli appalti pubblici e dei trasporti terrestri). Mentre invece l'accordo relativo al trasporto aereo è un accordo d'integrazione parziale. In questo settore, la Svizzera si è impegnata a fare proprio l'acquis comunitario pertinente la cui attuazione e interpretazione dipendono in parte dalle istituzioni comunitarie. Un simile accordo d'integrazione presuppone quale obiettivo l'omogeneità delle normative presenti e future di entrambe le parti contraenti, della loro attuazione e della loro interpretazione (in particolar modo affinché la concorrenza non venga falsata).

Comitati misti e gestione degli accordi

I sette accordi si basano, in linea di massima, sulla cooperazione intergovernativa classica. Tutti gli accordi vengono amministrati da comitati misti in seno ai quali le parti contraenti prendono le loro decisioni di comune accordo e, pertanto, all'unanimità. Il nuovo accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica verrà gestito dal comitato misto dell'accordo quadro di cooperazione scientifica del 1986. Mentre invece, il comitato misto istituito dal nuovo accordo sui trasporti terrestri assumerà anche le funzioni di gestione dell'accordo del 1992, il quale scadrà nel 2005.

I comitati misti dispongono di un potere decisionale unicamente nei casi contemplati dagli accordi. Le decisioni vengono attuate dalle parti contraenti secondo le loro proprie regole. I comitati misti hanno il diritto di modificare gli allegati degli accordi i cui contenuti sono di natura tecnica, come ad esempio, le liste delle disposizioni legali pertinenti e delle autorità per ogni parte contraente. Si tratta di una delegazione di competenze al Consiglio federale che è stata sottoposta all'approvazione delle Camere federali. Ognuno degli accordi stabilisce quali allegati possono essere modificati dal Comitato misto. Il Comitato misto non può ovviamente decidere d'imporre nuovi obblighi alle parti contraenti. Questa decisione deve essere adottata ed approvata dalle Parti seguendo le loro rispettive procedure, così come qualsiasi modifica rilevante delle disposizioni che regolano gli accordi stessi.

I comitati sono incaricati di assicurarsi dell'attuazione corretta degli accordi, nonché di agevolare gli scambi d'informazioni e le consultazioni tra le parti contraenti. I comitati s'impegnano a comporre le controversie a richiesta di una delle Parti. Ognuno dei comitati misti può costituire dei gruppi di lavoro al fine di essere assistiti nello svolgimento dei loro compiti.

Attuazione degli accordi e vigilanza

Ogni parte contraente s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari volti all'attuazione degli obblighi degli accordi ai quali essa è vincolata. Ogni Parte è responsabile della corretta attuazione degli accordi sul proprio territorio.

L'accordo relativo al trasporto aereo riprende il diritto comunitario relativo a questo settore quale normativa comune a tutte le parti contraenti; inoltre esso attribuisce alle istituzioni comunitarie il compito di vigilare sull'attuazione delle regole della concorrenza, la cui violazione da parte delle aziende verrà sanzionata dalla Commissione e dalla Corte di giustizia delle CE. Il riconoscimento di questa competenza non determina concretamente cambiamenti poiché la dottrina delle ripercussioni (riconosciuta anche nel diritto elvetico) consente, già attualmente, a queste istituzioni di sanzionare i comportamenti degli operatori economici non comunitari in quanto questi comportamenti esplicano effetti negativi sul territorio comunitario.

In compenso, per quanto riguarda i contributi statali nel settore del trasporto aereo, ognuna delle parti contraenti si assicura, in modo indipendente, che le regole dell'accordo vengono rispettate sul proprio territorio.

Nell'ambito degli appalti pubblici, le parti contraenti hanno pure assunto impegni specifici in quanto affideranno la vigilanza dell'attuazione dell'accordo ad autorità competenti per i rispettivi territori.

Diritto svizzero e diritto comunitario. Sviluppo del diritto. Comitati comunitari

In ognuno dei sette accordi, le parti contraenti hanno tenuto a preservare la loro autonomia decisionale. D'altronde, nessuna competenza legislativa è stata trasferita a favore di un'istanza soprannazionale. La maggior parte degli accordi settoriali (riguardanti i settori della libera circolazione delle persone, dei prodotti agricoli, degli ostacoli tecnici al commercio, degli appalti pubblici e dei trasporti terrestri) poggia sull'equivalenza delle legislazioni delle parti contraenti. Da dieci anni a questa parte, la legislazione svizzera che esplica effetti oltre i confini elvetici, si è progressivamente avvicinata alla legislazione dell'UE, suo principale vicino, nonché partner commerciale. Questa circostanza ha agevolato le trattative se si considera che quando l'UE stipula un accordo con uno Stato terzo, qualunque esso sia, essa si rifiuta di fissare delle norme comuni che derogano all'acquis comunitario. Nell'ambito degli appalti pubblici, le regole delle parti contraenti si equivalgono in gran parte dato che entrambe hanno ratificato, nel 1994, l'accordo attinente nel quadro dell'OMC.

In merito all'accordo relativo alla libera circolazione delle persone, le parti contraenti s'impegnano ad adottare i provvedimenti necessari volti ad attuare, nell'ambito delle loro relazioni, diritti ed obblighi equivalenti a quelli contemplati dagli atti comunitari ai quali l'accordo si richiama.

Nella misura in cui gli accordi si basano sull'equivalenza delle legislazioni delle parti contraenti, se non addirittura direttamente sul diritto comunitario, è opportuno prevedere delle procedure informative o consultive nel caso in cui una delle Parti avesse intenzione di modificare la propria normativa in un settore contemplato da un accordo. Gli accordi relativi ai trasporti terrestri ed aerei prevedono competenze specifiche per i loro rispettivi comitati misti volti a tutelare la corretta attuazione dell'accordo in questione. Le parti contraenti hanno sì salvaguardato la loro autonomia legislativa negli accordi settoriali, però occorre rilevare che esse hanno tutto interesse a mantenere l'equivalenza della loro legislazione.

Dato il carattere settoriale e non globale dei sette accordi e tenuto conto del fatto che quest'ultimi non riprendono integralmente l'acquis comunitario, fatto salvo l'accordo relativo al trasporto aereo, la Svizzera non potrà prendere parte integralmente a tutti i comitati europei che gestiscono questo acquis comunitario. Ciononostante, tramite una dichiarazione del Consiglio dell'UE, la Svizzera è riuscita ad ottenere che i suoi rappresentanti possano partecipare quali osservatori attivi alle riunioni dei comitati importanti nei settori della ricerca, del trasporto aereo, della sicurezza sociale e del riconoscimento dei diplomi. I rappresentanti elvetici saranno autorizzati ad esprimere il proprio parere, ma non hanno diritto di voto. Inoltre, nei settori nei quali la legislazione elvetica equivale al diritto comunitario, la Commissione interpellerà gli esperti svizzeri alla stessa stregua di quelli degli Stati membri quando formulerà delle proposte di norme o di provvedimenti da sottoporre ai comitati da lei presieduti.

Atto finale. Dichiarazione delle parti contraenti. Regime linguistico degli accordi

Le parti contraenti hanno siglato, contemporaneamente ai sette accordi, un atto finale il cui principale interesse consiste nel riunire tutte le dichiarazioni comuni oppure unilaterali delle Parti stesse o di talune delle loro istituzioni concernenti gli accordi settoriali.

Queste dichiarazioni contengono affermazioni o impegni politici che, in quanto tali, non potevano essere inseriti negli accordi stessi. In ossequio all'articolo 31 della Convenzione di

Vienna sul diritto dei trattati, il contesto degli accordi comprende le dichiarazioni relative agli accordi le quali hanno, in linea di massima, un valore interpretativo.

Le undici lingue ufficiali dei quindici Stati membri dell'UE, tre delle quali sono lingue ufficiali anche in Svizzera, sono obbligatorie sotto il profilo giuridico. L'interpretazione delle disposizioni degli accordi implica, all'occorrenza, che si proceda ad un riscontro delle varie versioni linguistiche. In caso di discrepanze tra le varie versioni, la disposizione in questione verrà interpretata in funzione del contesto dell'accordo attinente, nonché alla luce dell'oggetto e dello scopo di tale accordo.

CONSEGUENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEGLI ACCORDI BILATERALI

Profitti generati dagli accordi bilaterali

In base a studi commissionati dal Consiglio federale sulle conseguenze finanziarie degli accordi bilaterali, si è giunti alla conclusione che, a lungo termine, ci si può aspettare ad un aumento del prodotto interno lordo (PIL) valutato addirittura intorno al 2 per cento*, pari cioè ad un aumento di 8 miliardi di franchi. Ogni punto percentuale di crescita economica supplementare frutta alle casse della Confederazione circa 400 - 500 milioni di franchi in entrate. Queste cifre sono ancora più importanti per i cantoni dato che le loro quote di entrate fiscali sono maggiori.

A queste entrate, occorre aggiungere il gettito complessivo della TTPCP, valutato a 1,5 miliardi di franchi annui nel 2007. Un terzo circa di questo importo sarà versato da ditte di trasporti estere. Senza l'accordo sui trasporti terrestri, il forte aumento delle tasse sugli autocarri non sarebbe stato accettato dagli Stati membri dell'Unione europea.

I rapporti degli esperti circa le conseguenze economiche degli accordi bilaterali giungono alle seguenti conclusioni:

1. l'introduzione della libera circolazione delle persone comporterà un afflusso limitato di immigranti; all'interno dell'UE, è principalmente la manodopera qualificata a trasferirsi all'estero per lavoro;
2. la disoccupazione non aumenterà; anzi, il mercato del lavoro ne risulterà potenziato;
3. ciononostante, in talune categorie professionali assai ricercate, i salari rischiano, in un primo tempo, di essere sotto pressione; in compenso, i professionisti dei settori interessati potranno avvantaggiarsi della possibilità di arricchire il loro bagaglio professionale acquisendo esperienza all'estero;
4. a lungo termine, l'accordo sulla libera circolazione delle persone non provocherà una tendenza al ribasso dei salari; anzi, i divari salariali potrebbero persino ridursi grazie all'alto grado di qualifica professionale gli immigranti;
5. sin dal primo anno, gli accordi bilaterali si ripercuoteranno positivamente sulla crescita economica; oltre alla libera circolazione delle persone, l'accordo relativo ai trasporti determinerà, più di ogni altro, un aumento del reddito pro capite.

* "Langfristige Auswirkungen der Integration der Schweiz in Europa", Tobias Müller e Jean-Marie Grether, Laboratorio di economia applicata, Università di Ginevra, 1999
Makroökonomische Auswirkungen eines EU-Beitritts der Schweiz“ Jürg Bärlocher, Bernd Schips, Peter Stalder, Konjunkturforschungstelle ETHZ 1999
I riassunti di questi studi, nonché di altri studi realizzati nell'ambito del Rapporto d'integrazione sono disponibili sul nostro sito Internet www.europa.admin.ch

A lunga scadenza, il bilancio degli accordi bilaterali si chiuderà con un aumento dei posti di lavoro e con una distensione sul mercato del lavoro*. La disoccupazione dovrebbe diminuire leggermente. E' d'uopo rilevare che allorquando il tasso di disoccupazione cala di mezzo punto percentuale, le spese alla voce indennità di disoccupazione diminuiscono di 500 - 800 milioni di franchi.

Costi inerenti agli accordi bilaterali

1. Costi supplementari per il programma di spese della Confederazione nel 2001 (compendio)

Accordi	Costi supplementari per la Confederazione (in milioni di franchi)
<i>1. Libera circolazione delle persone (cifre arrotondate)</i>	(110,0)
Assicurazione malattie: riduzione dei premi e aiuto reciproco in materia di prestazioni AVS/AI, prestazioni complementari (PC) comprese; nuovo sistema di rendite pro rata, revoca del periodo di carenza per le PC e possibilità di esportare i quarti di rendita AI.	70,5 24,0
Assicurazione contro la disoccupazione (AD) durante il periodo transitorio	10,0
Altri: assegni familiari, agricoltura e aiuto reciproco in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni	1,5
<i>2. Trasporti terrestri</i>	(130,0)
Promovimento del traffico combinato**	100,0
Cofinanziamento delle capacità dei terminali di carico - scarico	30,0
<i>3. Ricerca</i>	(160,0)
Partecipazione integrale ai programmi di ricerca comunitari	50,0
Costi supplementari unici	110,0
<i>4. Agricoltura</i>	(110,0)
Eliminazione degli introiti all'importazione	110,0
Aumento dell'organico	10,0
Costo supplementare per il programma di spese della Confederazione (totale intermedio)	520,0
Stanziamiento della Confederazione a favore del Fondo AD	100,0
Costo supplementare globale per il programma di spese della Confederazione	620,0

Le maggiori uscite per il programma di spese della Confederazione per l'anno 2001 sono state calcolate nel messaggio del Consiglio federale. Si è scelto quell'anno perché si trattava di calcolare le conseguenze derivanti dall'obiettivo di bilancio. Per poter esaminare i costi aggiuntivi a più lunga scadenza, occorre però tenere conto di taluni fattori specifici inerenti a diversi elementi di costo.

Assicurazione malattie: i calcoli dei costi si basano sull'ipotesi che tutte le persone residenti nell'UE le quali, in linea di massima, verrebbero iscritti all'assicurazione malattie svizzera, giusta l'accordo di libera circolazione delle persone, si assicurerebbero effettivamente in Svizzera - circa 350'000 al massimo - e che poco più di un quarto di questi assicurati dell'UE possano invocare il diritto ad una riduzione dei premi. Occorre tuttavia dedurre da questa cifra teorica

* "EU-Integration der Schweiz – wirtschaftliche Auswirkungen" André Müller e Renger van Nieukoop, Ecoplan, Berna 1999

** Si tratta di un valore medio nell'ambito del programma di spese globale di 2,85 miliardi di franchi previsto per il periodo 2000 - 2010

(350'000) quelle persone che conformemente a deroghe all'accordo sulla libera circolazione delle persone, continuano ad essere assicurate nel Paese nel quale esercitano un'attività lavorativa, sia perché ne hanno l'obbligo (si veda il caso, ad esempio, dei familiari di persone che lavorano in Svizzera, residenti in Spagna o in Portogallo), sia perché ne fanno espressamente richiesta (tutti gli assicurati potenziali residenti in Germania, in Italia, in Austria, in Finlandia o in Portogallo). La metà, circa, di queste 350'000 persone possono fare capo a questo diritto di scelta. Tenuto conto del fatto che in Svizzera i premi assicurativi sono assai alti, è più probabile che numerose persone facciano capo al sistema assicurativo del loro Paese di residenza, per cui esse non avrebbero diritto ad alcuna riduzione del premio assicurativo in Svizzera. Ne consegue che le maggiori uscite per le casse federali risulterebbero inferiori ai 70 milioni di franchi preventivati.

AVS/AI: le spese inerenti al passaggio dal sistema delle rendite parziali in rendite pro rata sono transitorie. Questo passaggio sarebbe avvenuto in ogni caso nel 2017. Sono interessati unicamente i contributi versati prima del 1973. Occorre rilevare che le spese diminuiscono regolarmente ogni anno.

Assicurazione contro la disoccupazione: i calcoli si basano su ipotesi relative al 1997. All'ora, il tasso di disoccupazione dei lavoratori stranieri era, a fine maggio, pari al 10,9 per cento. A mo' di paragone, a fine ottobre 1999, questo dato è sceso al 4,8 per cento. Per quanto riguarda i 40'000 residenti di breve durata, un terzo dei quali è altamente qualificato, l'ipotesi secondo la quale il tasso di disoccupazione sarebbe pari al 6 - 13 per cento appare quindi piuttosto pessimista. Il prestito della Confederazione di 100 milioni di franchi a favore dell'assicurazione contro la disoccupazione costituisce un caso a parte. Infatti, se esso verrà rimborsato e se renderà quanto previsto, la Confederazione non dovrà sostenere alcun costo.

Accordo sui trasporti terrestri: le spese sono riferibili al mandato costituzionale relativo al trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia e perciò non sono imputabili direttamente all'accordo. Occorre aggiungere che, durante il periodo di transizione, questi provvedimenti verranno sovvenzionati anche dalle entrate fiscali riguardanti i contingentamenti degli autocarri comunitari (pari a 60 - 90 milioni di franchi all'anno).

Ricerca: le modalità di finanziamento del 5° PQR entreranno in vigore non prima del 1° gennaio 2001. Fino a quella data, la Confederazione continuerà ad onorare i propri impegni nell'ambito della partecipazione di ricercatori svizzeri a progetti inerenti al 5° PQR. Nel 2001, la partecipazione integrale costerà 205 milioni di franchi alle casse della Confederazione, più 11 milioni per le misure di accompagnamento. Se si eccettuano i contributi a favore di progetti, versati per un periodo transitorio di tre anni, gli importi previsti nel piano finanziario saranno superati di 50 milioni di franchi all'anno. Si prevede che la partecipazione di ricercatori svizzeri ai numerosi progetti del 5° PQR sia intensa e, quindi, ci si può aspettare ad un sensibile riflusso finanziario. Il preventivo del 5° PQR dell'UE (1999 - 2002) ammonta a circa 24 miliardi di franchi.

Settore agricolo: l'abolizione dei dazi doganali è sull'agenda dei prossimi negoziati commerciali dell'OMC. La Svizzera è tributaria del fatto che grandi zone commerciali, quali il mercato unico europeo, riducono i loro dazi doganali ed aboliscono gli ostacoli commerciali alla frontiera. Essa deve, pertanto, fare delle concessioni tariffarie. In questo modo, le casse federali perderanno introiti all'importazione; tuttavia, a lunga scadenza, la Confederazione dovrebbe approfittare di una riduzione delle sovvenzioni versate all'agricoltura, non appena il settore agricolo diventerà più concorrenziale. Grazie alla diminuzione dei dazi comunitari

applicati ai formaggi svizzeri, gli aiuti della Confederazione a favore dell'esportazione di formaggi, per esempio, potranno essere abolite più agevolmente. Nell'ambito della riorganizzazione del mercato del latte, i sussidi verranno ridotti annualmente di almeno 170 milioni di franchi.

Se si considera l'insieme di questi fattori e se la situazione favorevole dell'economia, così come quella del mercato del lavoro perdureranno, si può prevedere che, a lunga scadenza, le maggiori uscite nel preventivo della Confederazione ammonteranno a 300 - 400 milioni di franchi circa.

Spese globali per le assicurazioni sociali (in milioni di franchi)

Spese globali per le assicurazioni sociali durante e dopo il periodo transitorio di sette anni previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone *			
Ramo assicurativo	Spese globali per le assicurazioni sociali	Quota delle spese a carico della Confederazione	Quota delle spese a carico dei cantoni
AVS/AI (cifre arrotondate)	(117)	(24)	(14)
Riorganizzazione del sistema	98	18	5
Rendite AI	8	3	1
Prestazioni complementari	11	3	8
Assicurazione contro la disoccupazione			
periodo transitorio: primi sette anni:	210	10	-
dall'ottavo anno	170 - 400	10 - 20	-
Assicurazione malattie	(95)	(70,5)	
Riduzione dei premi assicurativi	90	69	21
Aiuto reciproco in materia di prestazioni	5	1,5	
Altri: Assicurazione contro gli infortuni e assegni familiari	2	1,5	1,5 - 3
Totale durante il periodo transitorio (in milioni di franchi)	420	110	36,5 - 38
Totale al termine del periodo transitorio	380 - 610	110 - 120	36,5 - 38

*Valori massimi escludendo i fattori speciali e sulla base di ipotesi pessimistiche.

Se si considera l'insieme dei fattori speciali e se l'evoluzione della situazione congiunturale continua ad essere positiva, a lunga scadenza, le spese delle assicurazioni sociali ammonteranno a 300 - 400 milioni di franchi.

Spese globali inerenti agli accordi bilaterali * (in milioni di franchi)

<u>Confederazione</u>	
Maggiori uscite per la Confederazione nel 2001	620
Cessazione del finanziamento dei progetti nell'ambito del programma quadro di ricerca (PQR) dell'UE	- 110
Rimborso del prestito della Confederazione all'assicurazione contro la disoccupazione	- 100
Maggiori uscite per la Confederazione a medio termine	410
<u>Assicurazioni sociali</u>	
Spese globali annue per le assicurazioni sociali fino al 2007	420
Spese globali annue per le assicurazioni sociali dal 2008	380 - 620
<u>Spese globali inerenti agli accordi bilaterali</u>	
Totale Confederazione	620
Totale assicurazioni sociali	420
Contributo della Confederazione alle assicurazioni sociali	- 110
Prestito della Confederazione a favore dell'assicurazione contro la disoccupazione	- 100
	830
Spese globali nel 2001	
	- 100
Finanziamento dei progetti nell'ambito del PQR dell'UE	720
Spese globali nel 2007	680 - 910
Spese globali dal 2008	

* Valori massimi escludendo i fattori speciali e sulla base di ipotesi pessimistiche.

INFORMAZIONI

Mandato, obiettivi Il 27 gennaio 1999, il Consiglio federale ha deciso di rinforzare la sua politica d'informazione in materia europea per i prossimi quattro anni (1999 - 2003). Inoltre, ha concesso dei mezzi supplementari al fine di permettere d'intensificare l'informazione concernente gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, e di approfondire la conoscenza generale relativa alla questione europea e alla posta in gioco. L'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE ha dunque ricevuto un duplice mandato: fornire l'informazione più chiara possibile circa la situazione attuale della politica d'integrazione del Consiglio federale, ponendo l'accento sugli Accordi bilaterali ed accrescere, a media e lunga scadenza, con mezzi pragmatici, il livello di conoscenza sul funzionamento dell'Europa e la posizione della Svizzera rispetto al processo d'integrazione. Questo ruolo di centro d'informazione permette di consolidare la base sulla quale stabilire un dialogo aperto che il Consiglio federale desidera condurre in materia di politica europea, segnatamente nell'ottica del dibattito sul controprogetto all'iniziativa popolare "Sì all'Europa!" e sul Rapporto d'integrazione 1999.

- Servizi al pubblico**
- Informazioni (integrazione europea, relazioni Svizzera - UE, ecc.) sul sito Internet: <http://www.europa.admin.ch>.
 - Informazioni per telefono e per iscritto relative all'integrazione europea, alle relazioni Svizzera - UE, all'UE, allo SEE, all'AELS.
 - Distribuzione di documenti e di altri mezzi d'informazione.
 - Messa in relazione con esperti in materia d'integrazione.
 - Promovimento di manifestazioni (conferenze, seminari, ecc.) riguardanti l'integrazione europea e partecipazione alle stesse.

Contatto

Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Sezione informazione,
Palazzo federale Est, 3003 Berna tel. 031/322 22 22
e-mail europa@seco.admin.ch fax 031/312 53 17

Sig. José Bessard, tel. 031/322 26 40
Sig. David Best, tel. 031/322 26 90
Sig. Konstantin Zalad, tel. 031/323 26 14
Sig. Benedikt Wechsler, tel. 031/322 22 35

MATERIALE INFORMATIVO

Messaggi e rapporti del Consiglio federale relativi alla politica d'integrazione

Accordi bilaterali:

- Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (99.028 i)
- Accordi settoriali del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea

Altre pubblicazioni:

- Messaggio del 27 gennaio 1999 sull'iniziativa popolare "Sì all'Europa!" / controprogetto; (99.011 i)
- Svizzera - Unione europea: rapporto del 3 febbraio 1999 sull'integrazione
- Rapporto intermedio del 29 marzo 1995 sulla politica d'integrazione europea della Svizzera (95.023 i);
- Rapporto del 29 novembre 1993 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta; Allegato: Rapporto sulla neutralità (93.098 i)
- La politica estera della Svizzera negli anni Novanta (201.333 i)

Ordinazioni:

Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM/EDMZ), 3003 Berna
Tel. 031/322 39 08; fax 031/322 39 75, 992 00 23; e-mail: verkauf.zivil@edmoz.admin.ch

Pubblicazioni dell'Ufficio dell'integrazione

Accordi bilaterali:

- **Internet:** potete trovare sul nostro sito <http://www.europa.admin.ch> l'integralità dei testi degli accordi, il messaggio del Consiglio federale, i compendi degli studi concernenti gli accordi bilaterali, nonché tutta una serie di materiale informativo relativo agli accordi e alla politica d'integrazione europea in genere.
- Opuscolo sull'agricoltura; di prossima pubblicazione (febbraio 2000)
- Opuscolo sui trasporti terrestri ed aereo; 1999 (201.341 i)
- Opuscolo intitolato «Gli effetti degli accordi bilaterali Svizzera - UE»; 1999 (201.340 i)
- Opuscolo sulla libera circolazione delle persone; 1999 (201.339 i)
- Videocassetta sulla libera circolazione delle persone nell'UE; 1999 (10 min., in f. e t.)
- Fact sheets Svizzera - Unione europea; edizione 2000 (201.337 i)
- Set di trasparenti per conferenze «Accordi bilaterali»; 1999
- CD-ROM sugli accordi bilaterali Svizzera - UE; edizione 2000

Ulteriori pubblicazioni:

- Studi europei - Guida; 2/99 Informazioni relative alle opportunità offerte di partecipare ai programmi di studi interuniversitari nell'UE (201.332 f; disponibile solamente in francese e tedesco)
- Bollettino CH - Euro (pubblicato circa 5 volte all'anno; l'abbonamento è gratuito; disponibile solamente in francese e tedesco)
- Il Trattato di Amsterdam / commenti; 1998 (201.338, disponibile solamente in francese e tedesco)
- Dischetti informatici interattivi per PC oppure per Mac; 1997
- Opuscolo INTERREG; cooperazione transfrontaliera 1996 (201.336 i); la nuova versione verrà pubblicata nella primavera 2000
- «Facciamo l'Europa insieme»; 1995 (201.335 i)
- «Invito al dialogo con l'Europa»; 1995 (pieghevole)
- La Svizzera e l'Europa; opuscolo didattico, libro di risposte, 1993 (201.330 i)
- La Svizzera e l'Europa; opuscolo didattico, libro di domande; 1993 (201.331 i)
- Elenco completo delle pubblicazioni disponibili

Il nostro sito **Internet** è: <http://www.europa.admin.ch>

Ordinazioni:

Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Sezione informazione, Palazzo federale Est, 3003 Berna
Tel. 031/322 22 22, fax 031/312 53 17, e-mail: europa@seco.admin.ch

UFFICIO DELL'INTEGRAZIONE DFAE/DFE

Creato nel 1961, l'Ufficio dell'integrazione è un servizio in comune del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell'economia (DFE). E' stato incaricato dal Consiglio federale di svolgere i seguenti compiti:

- **Osservare** il processo d'integrazione europea e **analizzare** le relative conseguenze per la Svizzera.
- **Coordinare e preparare le decisioni** in materia d'integrazione per il Consiglio federale.
- **Coordinare e dare indicazioni** in materia di politica d'integrazione e di diritto dell'integrazione per tutta l'amministrazione federale.
- **Preparare e negoziare** trattati con l'UE, in stretta collaborazione e in corresponsabilità coi servizi competenti.
- **Coordinare** l'attuazione e la verifica dell'applicazione dei trattati con l'UE; dare istruzioni alla Missione svizzera presso l'UE a Bruxelles.
- **Informare** l'Assemblea federale, i cantoni, le associazioni economiche e i partner sociali per le questioni d'integrazione.
- **Raggiungere** sulla politica svizzera d'integrazione, sull'integrazione europea in generale e sul diritto europeo; fungere da servizio d'informazione per le questioni sollevate in Svizzera o all'estero.

Indirizzo: Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Palazzo federale Est, 3003 Berna

Telefono: 031/322 22 22 (informazioni)

Fax: 031/322 23 80 oppure 312 53 17 (informazioni)

E-mail: europa@seco.admin.ch

Organigramma dell'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE

